

LIBRO SECONDO

DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

TITOLO I

Del procedimento davanti al tribunale

CAPO I

Dell'introduzione della causa

Sezione I

Della citazione e della costituzione delle parti

163 **Contenuto della citazione.** — La domanda [99] si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti [att. 69bis, 80, 128].

L'atto di citazione deve contenere:

- 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta [164];
- 2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio [c.c. 43-45] o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono [75 ss.]. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato [c.c. 11, 13, 36 ss.], la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio [75, 164¹] (1);
- 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda [164¹];
- 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni [183];
- 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi [210, 211, 230, 233, 244] e in particolare dei documenti che offre in comunicazione [att. 74];
- 6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata [125²];
- 7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui agli articoli 38 e 167 (2) (3).

L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti.

(1) Numero 2) così modificato ex art. 4, c. 8, lett. b), d.l. 29-12-2009, n. 193, conv. in l. 22-2-2010, n. 24. Il testo precedente del n. 2) era il seguente: «2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio».

(2) Le parole «di cui agli articoli 38 e 167» sostituiscono le precedenti «di cui all'articolo 167» ex art. 46, c. 1, l. 18-6-2009, n. 69, in vigore dal 4-7-2009 ed applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data (ex art. 58, c. 1, l. 69/2009 cit.).

(3) Numero sostituito ex art. 7, l. 26-11-1990, n. 353, in vigore dal 30-4-1995.

Si riporta di seguito il testo del numero 7) anteriormente vigente: «7) l'indicazione del giorno della udienza di comparizione; l'invito al convenuto di costituirsi nel termine e nelle forme stabilite dall'art. 166, e di comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice istruttore che sarà designato ai sensi dell'art. 168bis». Cfr. art. 90, l. 353/1990 cit.

GIURISPRUDENZA

1. *Editio actionis*. L'interpretazione della domanda. - 2. *Vocatio in ius*. - 3. Le parti. - 4. La *causa petendi* ed il *petitum*. - 5. I mezzi di prova ed i documenti offerti in comunicazione. - 6. Il procuratore e la procura. - 7. L'udienza di comparizione.

1. *Editio actionis*. L'interpretazione della domanda

• La domanda giudiziale è un evento idoneo ad impedire la decadenza di un diritto, non in quanto costituisca la manifestazione di una volontà sostanziale, ma perché instaura un rapporto processuale diretto ad ottenere l'effettivo intervento del giudice, sicché l'esercizio dell'azione giudiziaria non vale a sottrarre il diritto alla decadenza qualora il giudizio si estingua, facendo venire meno il rapporto processuale; infatti, l'inefficacia degli atti compiuti nel giudizio estinto, prevista dall'art. 310, secondo comma, c.p.c., non può essere arbitrariamente limitata ai soli aspetti processuali, dovendo estendersi anche a quelli sostanziali, fatte salve le specifiche deroghe normative (come ad es. quella di cui all'art. 2954, terzo comma, c.c.). D'altra parte, la non estensione alla decadenza dell'effetto interruttivo della domanda giudiziale previsto dalle norme sulla prescrizione, secondo quanto stabilito dall'art. 2964 c.c., è giustificata dalla non omogeneità della natura e della funzione dei due istituti, trovando la **prescrizione** fondamento nell'**inerzia** del titolare del diritto, sintomatica per il protrarsi del tempo, del venir meno di un concreto interesse alla tutela, e, la **decadenza** nel fatto oggettivo del **mancato esercizio** del diritto entro un termine stabilito, nell'interesse generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica. — Sent. 1090 del 18-1-2007.

• L'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel **sostanziale contenuto delle sue pretese**, con riguardo alle **finalità** perseguite nel giudizio. Pertanto, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per simile valutazione, che il *petitum* sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando il *petitum* sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, poiché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo. — Sent. 18783 del 28-8-2009 (conf. sent. 7941 del 29-9-1994; sent. 2325 del 25-2-1992).

• Il giudice del merito, nell'esercizio del suo potere di interpretazione e qualificazione della domanda è soggetto ad un duplice ordine di limiti consistenti nel rispetto del criterio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato e nel **divieto di sostituire d'ufficio una azione diversa** a quella espressamente e formalmente proposta. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di appello aveva ritenuto viziata da ultrapetizione la sentenza del primo giudice che, a fronte di una domanda avente ad oggetto la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni in forza della deliberazione della competente commissione provinciale, autorizzativa del trattamento stesso, ma impugnata dall'I.N.P.S. alla commissione centrale, aveva, invece, liquidato il relativo importo dell'integrazione a titolo risarcitorio). — Sent. 941 del 4-2-1983.

• Le circostanze sfavorevoli all'attore, riportate nell'atto di citazione, in quanto atto di parte, sono necessariamente addotte con *animus confitendi* e costituiscono, quindi, **confessione stragiudiziale** nei confronti di colui al quale l'atto è notificato; ne consegue che alle ammissioni contenute in un ricorso per decreto ingiuntivo deve essere riconosciuto il valore di confessione stragiudiziale, poiché, sebbene rivolto al giudice, il ricorso è destinato e notificato alla parte debi-

trice. — Sent. 2721 del 5-2-2013 (rv. 625115) (conf. sent. 4241 del 29-6-1981 (conf. sent. 3143 del 22-5-1982).

• Anche l'atto di citazione, ove contenga la manifestazione della volontà di avvalersi della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta, realizza un equivalente della sottoscrizione mancante, data la natura della **citazione di atto unilaterale recettizio** idoneo a determinare effetti sostanziali per l'attore che con il rilascio della procura in calce o a margine della stessa, ne fa proprio il contenuto e in pari tempo soddisfa il requisito della sottoscrizione. — Sent. 3440 del 24-4-1990.

• Nella ipotesi di omessa notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, **l'atto col quale viene introdotto il nuovo giudizio dopo l'annullamento della sentenza** che il giudice abbia tuttavia emesso, **deve necessariamente contenere tutti gli elementi di cui agli artt. 163 e 414 c.p.c.**, anche se si tratti di atto di riassunzione, per avere il giudice di appello erroneamente rimesso le parti davanti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., non essendo applicabile nella fattispecie l'art. 125 disp. att. c.p.c., che prevede il semplice richiamo dell'atto introduttivo, in quanto il richiamo ad un atto non notificato è *tamquam non esset*. — Sent. 5368 del 14-5-1991.

• Una **comparsa di riassunzione** che abbia tutti i requisiti di un autonomo atto di citazione è valido per instaurare il giudizio, senza che abbia rilevanza l'**invalidità dell'originario atto di citazione**, non ritualmente notificato, che per la mancata iscrizione a ruolo sia da considerarsi privo di effetti giuridici. — Sent. 3319 del 14-5-1983.

• L'**atto di riassunzione**, inidoneo in quanto tale alla prosecuzione di un processo in precedenza svoltosi invalidamente per incorse nullità, può tuttavia dar vita ad un regolare rapporto processuale fino al suo normale epilogo con le statuizioni di merito (salvi i diritti che fossero stati anteriormente quesiti), purché sia dotato dei requisiti che lo rendano idoneo ad assolvere *ex novo* le funzioni proprie di un atto introduttivo, operando per i rapporti tra i due procedimenti gli istituti della litispendenza, della continenza e della riunione. — Sent. 3640 del 5-6-1981.

• L'inammissibilità od improponibilità dell'**opposizione avverso il decreto ingiuntivo** non osta a che l'opposizione medesima produca gli effetti di un ordinario atto di citazione, nel concorso dei requisiti previsti dagli artt. 163 e 163bis c.p.c., con riguardo alle domande che essa contenga, autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto. — **Sez. Un. sent. 2387 del 19-4-1982.**

• L'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo deve avere tutti i requisiti formali previsti dagli artt. 163 e 163bis c.p.c., ma non quelli concernenti il contenuto del normale atto di citazione, previsti dal terzo comma, n. 4, dell'art. 163 c.p.c., giacché sotto il profilo del contenuto è equiparabile ad una comparsa di risposta, di modo che deve presentare — salva l'eventualità che contenga una domanda riconvenzionale o una chiamata in causa — i requisiti di cui all'art. 167 c.p.c. (Sulla base di tale principio la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse escluso la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c.). — Sent. 22528 del 20-10-2006.

• In materia di **rapporti agrari**, poiché anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 2 del 1979, che costituisce interpretazione autentica della legge n. 590 del 1965, il diritto di riscatto può esercitarsi in via stragiudiziale, rilevando in tale ipotesi la adesione del terzo retrattato soltanto alla

fine della decorrenza del termine per il pagamento del prezzo, qualora il retratto venga esercitato (entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita ex art. 8, quinto comma, della citata legge n. 590 del 1965) con **domanda giudiziale**, questa **assume anche valore di manifestazione di volontà negoziale** con la conseguenza che la successiva estinzione del processo non toglie efficacia alla dichiarazione medesima e non comporta la decadenza dal diritto di riscatto. — Sent. 863 dell'11-2-1989.

- Qualora l'appaltatore richieda la dichiarazione di già avvenuta risoluzione del **contratto di appalto** a seguito di diffida ad adempiere rimasta senza effetto o, comunque, la pronuncia di risoluzione per **inadempienza del committente** con condanna di quest'ultimo al pagamento del residuo prezzo dell'appalto ed al risarcimento del danno dipendente dalla risoluzione del contratto, tale domanda deve essere interpretata come domanda di risoluzione e non come pretesa di adempimento, per il solo fatto che l'appaltatore aveva anche richiesto il corrispettivo dei lavori già compiuti. — Sent. 2757 del 4-5-1982.

- Ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale, è sufficiente che nella domanda sia stato fatto espresso riferimento a tale tipo di pregiudizio, senza limitazioni connesse solo ad alcune e non ad altre conseguenze da esso derivate, non avendo rilievo che l'attore abbia poi richiesto, solo in sede di conclusioni, il cosiddetto «danno esistenziale», il quale, pur costituendo sintagma ampiamente invalso nella prassi giudiziaria, non configura un'autonoma categoria di danno. — Sent. 3718 del 9-3-2012 (rv. 621899).

- **Gli eventuali errori del giudice nell'interpretare il sistema difensivo di una parte** e conseguentemente nel valutare la sussistenza o meno di un determinato onere probatorio a carico dell'avversario costituiscono un *error in iudicando* e quindi al riguardo non è consentito al giudice di legittimità di procedere all'esame diretto degli atti processuali, la cui interpretazione è rimessa istituzionalmente al giudice di merito, se non sono in questione *errores in procedendo*, ed è censurabile in Cassazione solo per vizi di motivazione. — Sent. 551 del 20-1-1997.

2. Vocatio in ius

- Nel giudizio di **opposizione all'ordinanza-ingiunzione**, irrogativa di sanzione amministrativa, ex artt. 22 ss. legge 24 novembre 1981 n. 689, deve ritenersi valido il **decreto di fissazione dell'udienza** di comparizione (e, conseguentemente, rituale l'ordinanza di convalida del provvedimento opposto, pronunciata in dipendenza della mancata comparizione dell'opponente a quella udienza) anche se, essendo la pretura precedente **articolata in più sezioni, non sia indicata nel decreto stesso, quella innanzi a cui l'ingiunto è chiamato a comparire**, considerando che l'art. 23 legge cit. non prescrive tale specificazione e che la sua mancanza non determina incertezza assoluta sull'autorità giudiziaria innanzi alla quale si deve comparire, né incide negativamente sul diritto di difesa dell'opponente (il quale può, anche di persona, attivarsi per l'individuazione della sezione). — Sent. 2041 del 13-3-1990.

- Con riguardo al **destinatario** dell'atto, ai fini della validità e regolarità della citazione va fatto riferimento alle **risultanze della copia** a lui consegnata, sicché quando in detta copia manchino gli elementi necessari per una regolare *vocatio in ius*, la citazione deve ritenersi nulla, ancorché l'originale dell'atto sia completo dei dati richiesti, e la parte in-

teressata può fare valere tale nullità producendo l'atto a lei destinato, senza necessità di impugnare di falso la relata di notifica apposta dall'ufficiale giudiziario sull'originale. (Nella fattispecie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di secondo grado e rimesso gli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 383, terzo comma, c.p.c., in quanto la copia notificata dell'atto di citazione in giudizio mancava di uno o più fogli e risultava, per effetto di tale mancanza, priva della indicazione dell'autorità giudiziaria davanti alla quale era stata proposta la domanda e della data della udienza di comparizione). — Sent. 21555 del 6-10-2006.

- **Non pregiudica la validità di un atto di citazione l'inesatta indicazione del nome del soggetto convenuto nella parte dell'atto relativa alla *vocatio in iudicium***, se il complessivo contenuto dell'atto e la sua notificazione all'effettivo convenuto rendano evidente che è intervenuto un mero errore materiale (nella specie il giudice di merito aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di vari fratelli di un soggetto già presente in causa e in uno degli atti di chiamata in causa era stato erroneamente riportato nella *vocatio in ius* il nome del fratello già costituito; allo stesso atto, però, era stata allegata l'ordinanza a cui era stata prestata ottemperanza, contenente la specifica indicazione dei soggetti a cui doveva estendersi il contraddittorio). — Sent. 10223 del 29-11-1994 (rv. 488922).

- **La nullità della citazione derivante da errore nella denominazione della parte**, anche quando determina l'incertezza assoluta circa il soggetto contro cui la domanda è stata proposta, **non dà luogo ad un caso di inesistenza giuridica, ma ad un caso di nullità della sentenza**; sicché, la persona nei cui confronti la sentenza è stata fatta valere sul presupposto che la decisione, al di là dell'errore nella denominazione, è stata pronunciata su domanda proposta contro di lei, ha il rimedio non dell'opposizione all'esecuzione, ma dell'impugnazione della sentenza. — Sent. 10790 del 12-8-2000 (rv. 539572).

- Se convenuta in giudizio è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'atto di citazione deve contenere, ai sensi dell'art. 163 c.p.c., l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio (per la società in nome collettivo da ravvisarsi nell'amministratore che ha il potere di rappresentarla), e non anche della prima la quale ne è titolare. — Sent. 6521 del 2-4-2004 (rv. 571788).

- **L'errore dell'attore, consistito nel citare i convenuti come contitolari di una «ditta», anziché come persone fisiche, si risolve**, non esistendo un soggetto «ditta» distinto dai suoi contitolari, **in una mera imprecisione terminologica**, tale da non far ritenere carente di legittimazione passiva i soggetti destinatari della domanda. — Sent. 11122 del 23-12-1994 (rv. 489391).

- **La domanda proposta nei confronti di una ditta individuale deve ritenersi intentata, ai fini della legittimazione passiva, contro la persona fisica del suo titolare**, in quanto la ditta non ha soggettività giuridica distinta ma si identifica con il titolare sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale. In particolare, nell'ambito di un rapporto di lavoro intercorso con un'impresa individuale, nei confronti del lavoratore il soggetto datoriale è, ai sensi dell'art. 2094 c.c., colui alle cui dipendenze e sotto la cui direzione la prestazione è svolta. — Sent. 3052 del 13-2-2006 (rv. 587457) (conf. sent. 5157 dell'1-6-1990).

• A differenza di quanto è prescritto dall'art. 365 c.p.c. nel caso del ricorso per cassazione, **la mancata indicazione della procura al difensore nell'atto di citazione (in contrasto con la norma dell'art. 163, terzo comma, n. 6, c.p.c.) non è causa di nullità della citazione stessa** (non essendo tale omissione ricompresa tra le violazioni cui, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., il legislatore abbia riconnesso la sanzione della nullità dell'atto), essendo sufficiente, ex art. 125, secondo comma, c.p.c., che detta procura sia conferita prima della costituzione dell'attore; e poiché nel giudizio davanti al giudice di pace la costituzione delle parti può avvenire anche mediante presentazione dei documenti (fra i quali la procura, quando necessaria) al giudice in udienza (art. 319 c.p.c.), in detto giudizio l'irregolarità della costituzione della parte, dipendente dalla mancanza di procura, si verifica a partire dall'udienza di comparizione. — Sent. 13069 del 9-9-2002 (rv. 557314).

• In tema di nullità della citazione, la mancata, completa indicazione, da parte dell'attore, del giorno dell'udienza di comparizione con il contestuale invito al convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza ed a comparire dinanzi al giudice designato ex art. 168bis con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporta le decadenze di cui all'art. 167, implica la **nullità** della citazione medesima, non potendosi ritenere sufficiente, all'esito della nuova formulazione del ricordato art. 163 c.p.c., il mero, generico rinvio ai termini di cui all'art. 166, necessario essendo, per converso, al fine di non depotenziare sensibilmente la funzione garantistica della norma, l'esplicita quantificazione di tali termini, onde, per potersi ritenere adempiuto l'onere corrispondente, l'avvertimento dovrà contenere anche la sostanza, se non la forma, dell'invito. — Sent. 13652 del 22-7-2004 (rv. 574802).

3. Le parti

• Sebbene sia onere dell'attore individuare correttamente la persona destinataria della domanda giudiziale **le conseguenze dell'erronea identificazione del convenuto debbono essere sopportate da quest'ultimo allorché le circostanze del caso concreto dimostrino inequivocabilmente che l'errore dell'attore è stato inconsapevole, ancorché colposo, mentre il comportamento della controparte è stato doloso o comunque consapevolmente orientato ad approfittare dell'errore altrui per trarne ingiusto profitto**. (In applicazione di tale principio, la S.C. — con riferimento all'azione proposta da un idraulico per la riscossione del compenso dovutogli in relazione ad attività svolta all'interno di un appartamento, identificata erroneamente dal medesimo la parte debitrice, sulla base delle risultanze dell'elenco telefonico, nella madre, defunta da oltre trent'anni, della destinataria della prestazione — ha ritenuto che il contegno tenuto dalla parte debitrice, consistito nel ricevere presso l'appartamento suddetto dapprima la diffida ad adempiere e poi la notificazione dell'atto di citazione, atti entrambi indirizzati alla propria genitrice, senza contribuire a dissipare l'equivoco, ma anzi alimentandolo, essendosi dichiarata «figlia» della destinataria dei due atti senza rivelarne l'avvenuto decesso, comportasse l'obbligo di rimborsare al creditore le spese sostenute per far valere il proprio diritto, avendo essa provveduto al pagamento di quanto dovuto solo in sede di esecuzione del titolo giudiziale formatosi nei confronti della defunta). — Sent. 4445 del 25-2-2014 (rv. 630340).

• **La citazione in giudizio notificata ad una società già incorporata in un'altra** è nulla per inesistenza della parte

convenuta, ma tale nullità, rilevabile d'ufficio, **resta tuttavia sanata per effetto della costituzione in giudizio della società incorporante**, indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento processuale di questa, atteso che la *vocatio in ius* di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la *vocatio* mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, che è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto. — Sent. 6202 del 18-3-2014 (rv. 629889) (conf. sent. 16099 del 14-7-2006).

• **Il convenuto per poter legittimamente formulare**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, comma terzo, e 269 c.p.c., **l'istanza di chiamata in causa di un terzo deve necessariamente costituirsi tempestivamente**, ovvero nel rispetto del termine fissato dall'art. 166 dello stesso codice di rito, di modo che in caso di tardività della costituzione deve conseguire la declaratoria di inammissibilità della predetta richiesta. Ai fini dell'osservanza di detto termine, stante l'esplicita previsione contenuta nello stesso art. 166 c.p.c., per il suo computo a ritroso **deve aversi riguardo** (in via esclusiva) **all'udienza indicata nell'atto di citazione** e non (anche) a quella eventualmente successiva, cui la causa sia stata rinviata d'ufficio, ai sensi dell'art. 168bis, comma quarto, c.p.c., in ragione del calendario delle udienze del giudice designato. — Sent. 12490 del 28-5-2007.

• **La nullità della citazione** (in primo grado e in appello), dalla quale non risulti l'indicazione della residenza dell'attore, ma solo l'elezione di domicilio da lui compiuta, **è sanata dalla costituzione** in giudizio del convenuto. — Sent. 4452 del 21-2-2013 (rv. 625340) (conf. sent. 466 del 23-1-1982).

• L'erronea indicazione del convenuto non determina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio **qualora il giudice possa escludere ogni incertezza** circa la identificazione del destinatario dello stesso. Tale convincimento costituisce un apprezzamento di merito incensurabile in Cassazione se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, la S.C. ha annullato senza rinvio la decisione di accoglimento della opposizione allo stato passivo di alcuni lavoratori della Srl «Achille Lauro Airlines» in amministrazione straordinaria, introdotta con atto nel quale era stato evocato in giudizio un soggetto indicato come «Gruppo Flotta Lauro», atto del quale la decisione impugnata aveva escluso la nullità sul rilievo che la notificazione dello stesso presso la sede legale dell'amministrazione straordinaria escludeva ogni incertezza sul soggetto passivo dell'azione). — Sent. 8344 del 3-5-2004 (conf. sent. 10223 del 29-11-1994).

• **L'identificazione delle parti** nel processo civile **avviene in base alla *vocatio in ius*** contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, rispetto alla quale eventuali errori di denominazione, o successivi cambiamenti, non incidono sulla validità della chiamata in causa e sulla conseguente efficacia soggettiva del giudicato qualora non si risolvano in una diversità dei soggetti e non siano dedotti nel giudizio stesso. Per la identificazione della parte, quindi, è irrilevante il riferimento al soggetto cui sia stato consegnato, direttamente o indirettamente, l'atto introduttivo del giudizio, poiché tale operazione dell'ufficiale giudiziario non può sostituirsi alla *vocatio in ius* nei confronti di un determinato soggetto contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, ma può solo influire

ire sulla validità della notificazione e del conseguente giudizio, senza mutare il soggetto evocato in giudizio. — Sent. 1066 del 14-2-1980.

- L'errore nella indicazione del convenuto, consistente nell'uso del **pronomine nella forma intera, anziché in quella diminutiva** spettante al convenuto medesimo, non incide sulla validità della citazione, ai sensi dell'art. 164 primo comma in relazione all'art. 163 n. 2 c.p.c., qualora, alla stregua della complessiva valutazione dell'atto, istituzionalmente devoluta al giudice del merito, non determini una incertezza completa sulla identificazione della persona chiamata in giudizio (nella specie, in considerazione del fatto che la citazione si riferiva ad un negozio sottoscritto dal convenuto con pronomine senza detta forma diminutiva). — Sent. 1186 del 26-2-1981.

- La **mancaza o la insufficienza delle indicazioni**, nell'atto di citazione, **dell'organo o dell'ufficio della persona giuridica, avente di questa la rappresentanza in giudizio**, determina, ai sensi dell'art. 154 c.p.c. in relazione all'art. 163, n. 2, dello stesso codice, la nullità della citazione soltanto se e quando determini una incertezza assoluta in ordine alla individuazione della persona giuridica medesima, renda, cioè, insuperabilmente dubbio se si sia voluto citare proprio quello e non un altro ente. — Sent. 1037 del 28-1-1995 (conf. sent. 787 del 23-1-1993).

- Non essendo la **società di persona** dotata di personalità giuridica e godendo soltanto di autonomia patrimoniale, ai fini di una rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di tale società normalmente accompagnandosi alla rappresentanza negoziale anche quella processuale è sufficiente che siano presenti in giudizio tutti i soci, nei quali, infatti, sia dal punto di vista sostanziale che formale, si esaurisce la società. — Sent. 3962 del 24-6-1980.

- Nel caso di nullità della citazione, ai sensi degli artt. 163, n. 2, e 164 c.p.c., per effetto della **indicazione della parte convenuta quale società per azioni, anziché quale consorzio**, la sanatoria della nullità medesima, sotto il profilo del raggiungimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.), non può discendere dalla costituzione in giudizio di un organo di detto consorzio, qualora lo stesso sia privo del potere di rappresentanza processuale (nella specie, conferito dallo statuto congiuntamente anche ad altro soggetto), difettando in tale ipotesi la riferibilità al consorzio medesimo di quell'attività processuale. — Sent. 6073 del 20-5-1992.

- In tema di rappresentanza, benché il rappresentato ed il rappresentante costituiscano un unico centro di imputazione dell'attività processuale (art. 77 c.p.c.), l'**appello** della sentenza resa nei confronti del rappresentato **va proposto** nei confronti del **rappresentante** in detta qualità, non già in proprio, e qualora ciò non avvenga va dichiarato il difetto di *legitimatio ad causam*, quindi l'invalidità dell'impugnazione ex artt. 342 e 263, n. 2, c.p.c., salvo che l'omessa indicazione della qualità non abbia determinato alcuna incertezza nell'individuazione della parte nei cui confronti è stato proposto il gravame. — Sent. 12899 del 31-5-2006.

- La **partecipazione al giudizio di società erroneamente o inesattamente indicata nella ragione sociale** che ne specifici erroneamente la forma (nella specie, di s.n.c. anziché di s.a.s.) **non comporta la nullità né della citazione** (tanto in primo grado, quanto in appello), **né della notificazione di essa**, a meno che il suddetto errore non ingeneri nel destinatario dell'atto processuale un'incertezza assoluta sull'esatta identificazione della società. — Sent. 6803 del 4-5-2012 (rv. 622535).

4. La *causa petendi* ed il *petitum*

- La **domanda di determinazione, in via equitativa, del danno da perdita di chance non può essere proposta per la prima volta in cassazione**, trattandosi di danno potenziale, non assimilabile ad un danno futuro, e, dunque, non ricompreso, neppure per implicito, in una domanda generica di risarcimento del danno. — Sent. 13491 del 13-6-2014 (rv. 631459).

- Qualora la parte abbia precisato le proprie conclusioni in modo specifico, **le domande non riproposte devono presumersi abbandonate** ed il giudice deve limitare il proprio dovere-potere decisorio alle domande ed eccezioni espressamente riproposte, ma **il giudice** nell'individuazione delle domande, come proposte in sede di conclusioni, non si deve fermare alla loro formulazione letterale, ma **deve avere riguardo al loro contenuto sostanziale**, quale può essere determinato con una valutazione complessiva fatta con riferimento all'intento perseguito dalla parte. — Sent. 1361 del 5-3-1982.

- Nel caso di **domanda di accertamento della inefficacia di un contratto preliminare** l'omessa indicazione della relativa *causa petendi* ne rende assolutamente incerto l'oggetto, data la pluralità delle astratte possibili cause di inefficacia dei contratti e delle forme (assoluta, relativa, temporanea) che questa può assumere, e ne determina conseguentemente, la nullità ai sensi dell'art. 163 comma terzo c.p.c., che non è sanabile, trattandosi di vizio inerente alla *editio actionis*, con i meccanismi della convalidazione indicati dagli artt. 156 comma terzo e 164 c.p.c., restando salva la possibilità di successive precisazioni ed integrazioni, che però non sono ammesse dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (art. 184 c.p.c.), né tanto meno con la comparsa conclusoria. — Sent. 12156 del 12-11-1992.

- La **generica denuncia di illiceità o illegittimità di una costruzione** riguardo alle leggi ed ai regolamenti non integra nemmeno per implicito l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, in quanto non individua il «fatto», fra i tanti ipotizzabili rapporti intersoggettivi scaturenti dalle possibili violazioni di ogni legge e di ogni regolamento in tema di costruzione di edifici. È, pertanto, viziata di extrapetizione la pronuncia giurisdizionale emessa sulla base di questa circostanza che non ha attitudine a specificare una concreta situazione *contra legem* come ragione della azione. — Sent. 615 del 25-1-1980.

- Il **creditore che agisce con il rimedio della opposizione di terzo revocatoria** avverso un decreto ingiuntivo (che si assuma) ottenuto, nei confronti del proprio debitore, da un terzo per effetto di collusione tra questi ultimi, ha l'onere di indicare specificamente, nell'atto di citazione in opposizione, la data della conoscenza di tale collusione e della relativa prova, così come prescritto dall'art. 405, comma secondo, c.p.c., con la conseguenza che la omissione di tale indicazione è causa di nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 156, comma secondo, stesso codice (integrando, in sostanza, un'ipotesi di «mancata esposizione dei fatti» richiesta dall'art. 163, n. 4, c.p.c., cui il successivo art. 164, comma quarto, collega detto effetto di nullità, peraltro non sanabile con la mera costituzione del convenuto, ma solo con la integrazione successiva della domanda e con effetto soltanto *ex nunc*, trattandosi di vizio inerente non alla *vocatio in ius*, ma alla vera e propria *editio actionis*), atteso il difetto, nell'atto, di uno dei requisiti formali indispensabili al raggiungimento del suo scopo, costituito, nel caso di specie, dall'esigenza di

porre immediatamente il giudice e la controparte in condizione di rilevare la tempestività dell'opposizione, in relazione al termine perentorio di trenta giorni dalla scoperta (del dolo o della collusione) stabilito dagli artt. 325 e 326, comma secondo, del codice di rito. — Sent. 10116 del 15-10-1997.

• È ammissibile l'azione di accertamento di un diritto sottoposto a condizione e prima del verificarsi di essa in quanto, anche per il diritto condizionato, l'interesse ad agire deriva dalla sussistenza di un oggettivo stato d'incertezza sul diritto, che l'attore ha interesse a rimuovere con l'azione giudiziaria (nella specie la S.C., nell'affermare il principio di diritto indicato, ha rimesso al giudice di rinvio l'accertamento sull'oggettiva incertezza del diritto azionato). — Sent. 1936 del 19-2-2000.

• In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi della legge n. 89 del 2001, ai fini dell'esplicazione degli elementi costitutivi della domanda è sufficiente l'allegazione del pregiudizio non patrimoniale subito come conseguenza dell'irragionevole durata del processo, appartenendo al merito l'accertamento circa la sussistenza di tale danno, senza necessità che la parte istante indichi analiticamente in quale forma di sofferenza lo stesso si sia concretato ed adduca specifici riferimenti alla sua situazione personale. — Sent. 6999 del 28-3-2006.

• In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la deduzione dell'attore di essere stato — per effetto di processo penale a suo carico irragionevolmente protrattosi — privato del lavoro per un determinato periodo ed impossibilitato, anche dopo la riammissione in servizio, a progredire in carriera, è sufficiente al fine di individuare gli estremi del danno patito e del nesso di causalità, alludendo essa inequivocabilmente ed esaurientemente a un danno, a sfondo «professionale», il quale è suscettibile di assumere aspetti diversi, dato che può consistere sia nel danno patrimoniale derivante dall'impoverimento legato alla perdita di guadagni presenti e di maggiori guadagni futuri, sia nel danno non patrimoniale legato alla lesione del diritto all'immagine o alla vita di relazione, restando rimesso al giudice di merito (impregiudicata l'ulteriore rilevanza e l'autonoma indennizzabilità altresì degli stati di ansia, di patimento e di disagio interiore connessi al protrarsi nel tempo dell'attesa di giustizia, i quali, pure, concorrono indubitabilmente a costituire la figura del danno non patrimoniale) accertare, sulla base del relativo regime probatorio che caratterizza le voci di danno sopra riportate, se tale danno sussista in concreto, individuarne la specie e determinarne l'ammontare eventualmente procedendo ad una liquidazione in via equitativa. — Sent. 6998 del 28-3-2006.

• La domanda di riparazione per la durata non ragionevole del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, riguardando un diritto di credito (all'equo indennizzo), necessariamente eterodeterminato, richiede, stante l'esigenza del convenuto di apprestare le proprie difese, la puntuale osservanza dell'art. 164, comma quarto, c.p.c., con l'esatta individuazione del *petitum* e della *causa petendi* attraverso la corretta ed esaustiva esposizione dei fatti, a tale scopo non potendosi tenere conto della documentazione allegata dall'attore all'atto di citazione, poiché la relativa produzione, a norma dell'art. 165 c.p.c., avviene successivamente, al momento della sua costituzione con finalità meramente probatorie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che ave-

va dichiarato la nullità del ricorso dal quale non era possibile individuare il procedimento per il quale era stata dedotta la durata non ragionevole). — Sent. 29241 del 12-12-2008.

• In caso di domanda di risarcimento «di tutti i danni» (nella specie, conseguenti alla morte di una persona), la quale è indicativa della volontà di conseguire l'integrale risarcimento di tutte le voci di danno legittimamente ricollegabili all'evento lesivo, la successiva specificazione dei singoli danni di cui si invochi la liquidazione (nella specie, nella memoria *ex art. 183*, quinto comma, c.p.c.) ha valore meramente esemplificativo e non può essere interpretata come volontà di delimitare il *petitum*. — Sent. 26505 del 17-12-2009.

• La domanda di risarcimento del danno da perdita delle chance di guarigione di un prossimo congiunto, in conseguenza d'una negligente condotta del medico che l'ebbe in cura, deve essere formulata esplicitamente, e non può ritenersi implicita nella richiesta generica di condanna del convenuto al risarcimento di «tutti i danni» causati dalla morte della vittima. — Sent. 21245 del 29-11-2012 (rv. 624449).

• La domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto cd. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ. — Sent. 17408 del 12-10-2012 (rv. 624080).

5. I mezzi di prova ed i documenti offerti in comunicazione

• L'indicazione di mezzi di prova nel ricorso introduttivo del procedimento di delibazione dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità non è prescritta dalla legge a pena d'inammissibilità, anche in considerazione della struttura di tipo inquisitorio del suddetto procedimento, per l'interesse pubblico ad esso sotteso, che abilita il giudice ad assumere di sua iniziativa le informazioni del caso, sostituendosi anche alle parti inattive. — Sent. 1413 del 4-2-1993.

• Il principio in virtù del quale l'eventuale inosservanza della disposizione di cui al n. 5 dell'art. 163 c.p.c. (secondo cui l'atto di citazione deve contenere l'indicazione specifica dei documenti che l'attore offre in comunicazione) non comporta la nullità dell'atto medesimo, non prevedendo una tale conseguenza il successivo articolo 164 c.p.c., è applicabile anche in relazione al ricorso introduttivo del procedimento di ammissione dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, in considerazione della struttura di tipo inquisitorio del procedimento stesso, giustificato dall'interesse pubblico ad esso sotteso e caratterizzato, quindi, dalla possibilità per il giudice di assumere di sua iniziativa le informazioni del caso, sostituendosi anche alla parte eventualmente inattiva. — Sent. 513 del 21-1-1998.

• Quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale — nella specie, di risarcimento del danno da attività provvedimento illegittimo della P.A. — non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio (nella specie, provvedimenti ulteriori rispetto a quello, allegato, di decadenza da una concessione edilizia), la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il *thema decidendum*. Infatti, i documenti — da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.

— rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti adottati. — Sent. 7115 del 21-3-2013 (rv. 625502).

6. Il procuratore e la procura

- La mancanza della sottoscrizione del procuratore abilitato a rappresentare la parte in giudizio nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione sussista nell'originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore. A tal fine, l'attestazione del cancelliere di conformità all'originale, e la relata di notificazione contenente la locuzione «richiesto come in atti», può essere idonea ad attestare la provenienza dell'atto da parte di un procuratore legittimato a richiederne la notifica. L'accettazione, da parte del cancelliere, degli atti depositati dalla parte che si costituisce, senza l'annotazione di alcun rilievo formale riconducibile all'esercizio dei poteri di controllo affidatigli dall'art. 74 disp. att. c.p.c., fa presumere la regolarità degli atti medesimi e, quindi, anche la tempestività del rilascio della procura alle liti, tranne che il contrario risulti da altre emergenze processuali. — Sent. 20817 del 26-9-2006 (conf. sent. 9148 del 28-8-1993).

- La decifrabilità della sottoscrizione della procura alle liti non è requisito di validità dell'atto ove l'autore sia identificabile, con nome e cognome, dal contesto dell'atto medesimo. — Sent. 27548 del 30-12-2014 (rv. 633950) (conf. sent. 6464 del 19-3-2007).

- La procura apposta a margine o in calce all'atto di citazione resta travolta dalla nullità dell'atto medesimo, del quale costituisce parte inscindibile, sicché la **rinnovazione della citazione** richiede il rilascio da parte dell'attore di un altro **mandato al difensore**, restando esclusa la possibilità di un mero richiamo al mandato in precedenza conferito. — Sent. 10311 dell'1-12-1994.

- La mancanza della procura nell'**atto di rinnovazione della notificazione della citazione originaria** non induce alcuna nullità dal momento che mantiene piena validità la procura apposta sull'originario atto di citazione di cui sia nulla la notificazione, dal momento che tale procura abilita il procuratore a compiere tutti gli atti relativi al processo per il quale la stessa è conferita, ivi compresa la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. — Sent. 2604 del 14-4-1983 (conf. sent. 3297 del 21-3-2000).

- **Il mancato rilascio di procura alle liti determina l'inesistenza soltanto di tale atto, ma non anche dell'atto di citazione**, non costituendone requisito essenziale, atteso che, come si evince anche dall'art. 163, secondo comma, n. 6, c.p.c., sulla necessità di indicare il nome ed il cognome del **procuratore** e la **procura**, se già rilasciata, il difetto non è ricompreso tra quelli elencati nel successivo art. 164 c.p.c., che ne producono la nullità. L'atto di citazione privo

della **procura** della parte è, quindi, idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere-dovere del giudice di decidere, con la conseguenza che la sentenza emessa a conclusione del processo introdotto con un atto di citazione viziato per difetto di **procura** alle liti è nulla, per carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio, ma non inesistente, sicché detta sentenza, pur viziata «come sentenza contenuto», per effetto del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, di cui all'art. 161, primo comma, c.p.c., è suscettibile di passare in cosa giudicata in caso di mancata tempestiva impugnazione nell'ambito dello stesso processo nel quale è stata pronunciata, non essendo esperibili i rimedi dell'*actio* o dell'*exceptio nullitatis*, consentiti solo nel caso di inesistenza della sentenza. — **Sez. Un. sent. 20934 del 12-10-2011** (rv. 619010).

- In tema di capacità processuale delle persone giuridiche, la circostanza che la persona fisica titolare della rappresentanza della società che agisce in giudizio abbia, nel sottoscrivere la **procura** a margine della citazione, ommesso di menzionare la sua qualità di rappresentante, non è causa d'invalidità della **procura** stessa, ove del potere rappresentativo sia stata fatta menzione nelle premesse dell'atto introduttivo. — Sent. 27340 del 19-12-2011 (rv. 620637).

7. L'udienza di comparizione

- La mancante indicazione o l'assoluta **incertezza della data della udienza di comparizione nelle copie notificate dell'atto di citazione** (al quale va parificato l'atto con il quale, nel caso di mancata costituzione di entrambe le parti, dopo la notificazione della citazione, si provveda alla riassunzione della causa, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 171 e 307 c.p.c., applicabili anche nel giudizio di appello) determina, nel caso in cui il convenuto non si costituisca, la nullità dell'atto medesimo, a norma dell'art. 164 c.p.c. Detta nullità sussiste anche nel caso in cui la data dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore designato risulti indicata nell'originale dell'atto notificato, giacché la parte interessata non ha il dovere di eliminare l'incertezza e di colmare le lacune dell'atto che le viene consegnato, e deve riferirsi soltanto al contenuto di esso per svolgere le attività processuali conseguenti alla chiamata in giudizio. — Sent. 7999 del 18-7-1991.

- **L'ipotesi in cui nell'atto di citazione risultino più date sovrapposte e rettifiche**, dando luogo ad una fattispecie di data solo virtuale, è equiparabile a quella della mancanza della data di comparizione, che, per l'art. 164, primo comma c.p.c., rende nullo l'atto in questione. Una tale conseguenza è da escludere solo allorché con minima diligenza del destinatario dell'atto l'errore intervenuto si renda riconoscibile. — Sent. 13618 del 6-12-1999.

- L'errata indicazione della data dell'udienza di comparizione (perché, ad esempio, anticipata rispetto a quella della notifica) non integra un'ipotesi di nullità della citazione ogni qual volta l'errore sia riconoscibile con l'uso dell'ordinaria diligenza, di modo che il convenuto possa facilmente rendersi conto dell'esatta data dell'udienza predetta. — Sent. 11780 del 19-5-2006.

- V. anche giurisprudenza riportata *sub* art. 164, §2.

163bis **Termini per comparire.** — Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero (1).

Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma [165¹, 166].

Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente [disp. att. 70, 70bis].

(1) Comma prima sostituito ex art. 8, l. 26-11-1990, n. 353 (in vigore dal 30-4-1995) e poi modificato ex l. 28-12-2005, n. 263 (art. 2, c. 1), che ha sostituito con le parole «novanta giorni» le precedenti «sessanta giorni» e con le parole «centocinquanta giorni» le precedenti «centoventi giorni». La disposizione è in vigore dal 1°-3-2006 ed è applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (cfr. art. 2, c. 4, l. 263/2005 cit.).

Si riporta altresì il testo del comma 1 vigente anteriormente alla modifica della l. 353/1990 cit.: «Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori:

di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione del tribunale adito;

di quaranta giorni, se il luogo della notificazione si trova fuori della circoscrizione del tribunale, ma entro quella della corte di appello dalla quale dipende;

di sessanta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione di altra corte di appello;

di novanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Stati europei o in territori posti nel bacino del Mediterraneo;

di centottanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in altro Stato [o in altro territorio soggetto alla sovranità italiana], e quando la notificazione è eseguita a norma dell'art. 150». Cfr. art. 90, l. 353/1990 cit.

GIURISPRUDENZA

1. In generale. - 2. Il termine minimo e le conseguenze della sua inosservanza. - 3. Il termine incerto ed il termine erroneo. - 4. La sospensione dei termini. - 5. Procedimenti speciali. - 6. Rapporti fra il termine di cui all'art. 163bis e quello di cui all'art. 331. - 7. La comunicazione del ricorso e del decreto di anticipazione della prima udienza di comparizione. - 8. La nuova disciplina e suo campo di applicazione. - 9. I nuovi termini nel giudizio di appello.

1. In generale

• I termini per comparire in giudizio stabiliti dall'art. 163bis c.p.c. sono fissati in relazione non ai possibili luoghi della notificazione bensì al luogo in cui la notificazione stessa sia realmente e validamente eseguita. Pertanto, nel caso in cui la notificazione della citazione ad una società, con sede fuori dal circondario del tribunale in cui si trovava il giudice adito, sia stata eseguita, a norma dell'art. 145, terzo comma, e 138 c.p.c., a mani del rappresentante della società in luogo compreso nel detto circondario, il termine a comparire va osservato con riguardo a tale luogo, senza che possa rilevare la diversa sede della società. — Sent. 7978 del 18-7-1991.

• In caso di riassunzione del processo interrotto successivamente alla costituzione della parte, la misura del termine di comparizione è rimessa all'apprezzamento di congruità del giudice che lo fissa. (Nella specie, a seguito della morte di una parte costituita e dell'esecuzione della riassunzione nei confronti di alcuni solamente dei suoi eredi, era stata disposta ed eseguita l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un altro erede). — Sent. 10223 del 29-11-1994.

• Nel caso di chiamata per garanzia impropria, come in ogni altro caso nel quale non sia imposta dalla necessità di integrare il contraddittorio, la chiamata in causa del terzo autorizzata dal giudice ai sensi dell'art. 269 c.p.c., a seguito dell'istanza tempestivamente proposta alla prima udienza di effettiva trattazione, resta nella libera disponibilità della parte che la ha richiesta, sulla quale ricade pertanto l'onere di osservare il termine di comparizione per il terzo chiamato. Ne consegue che qualora il giudice abbia concesso per tale chiamata (esplicitamente o attraverso la semplice indicazione dell'udienza di comparizione del terzo) un termine insufficiente a consentire il rispetto dei termini di

comparizione, la parte interessata può chiedere per la rinnovazione dell'atto un termine più congruo, sempre suscettibile di proroga, ed ove a ciò non provveda non può dolersi, in sede di gravame, della declaratoria di nullità dell'atto di chiamata in causa per inosservanza del termine. — Sent. 512 del 18-1-1995.

• Il provvedimento di anticipazione dell'udienza fissata per la discussione della causa davanti al Collegio può essere legittimamente adottato dal presidente di questo, in applicazione analogica dell'art. 163bis, ultimo comma, c.p.c. e dell'art. 70 disp. att. dello stesso codice di rito. — Sent. 2470 del 15-3-1994.

• In tema di termini a comparire nel processo civile, anche i giorni festivi intermedi devono essere presi in considerazione ai fini del computo del termine (nella specie: a comparire), atteso che rispetto ai cd. «termini liberi» (come quello in esame) sono esclusi dal computo solo il giorno iniziale e quello finale. (Nella specie la Corte ha escluso la pretesa violazione degli artt. 163, primo comma, 164, primo comma, e 163bis c.p.c.). — Sez. Un. sent. 14699 del 2-10-2003.

• In tema di notificazione dell'atto di citazione a mezzo del servizio postale (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002), ai fini dell'osservanza dei termini a comparire, per «giorno della notificazione», ai sensi dell'art. 163bis c.p.c., s'intende quello in cui si realizza, non l'effetto, anticipato e provvisorio, a vantaggio del notificante, ma il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che resta ancorato al momento in cui l'atto è ricevuto dal destinatario medesimo o perviene nella sua sfera di conoscibilità: e ciò in quanto, al fine suindicato, il *notum facere* rileva come risultato, che in tanto può considerarsi raggiunto in quanto la conoscenza effettivamente si produca con il ritiro dell'atto ove-

ro tutti gli elementi previsti per consentirla o per propizzarla, ivi compreso il decorso del tempo, si siano verificati. — Sent. 8523 del 12-4-2006.

2. Il termine minimo e le conseguenze della sua inosservanza

- L'integrazione del contraddittorio disposta *iussu iudicis* per ragioni di litisconsorzio necessario *ex art. 102 cod. proc. civ.* comporta la necessità che l'atto integrativo venga notificato all'interessato nel termine perentorio fissato dal giudice, ovvero, qualora quest'ultimo abbia omissso tale indicazione, nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163bis cod. proc. civ., con la conseguenza che il rapporto processuale deve ritenersi validamente costituito con la notifica dell'atto integrativo, e non anche con il deposito dell'atto notificato in cancelleria nel termine di dieci giorni dalla notifica. — Sent. 5628 del 12-3-2014 (rv. 630573).

- **L'inosservanza del termine minimo di comparizione in giudizio comporta la nullità dell'atto di citazione**, essendo il termine stesso perentorio, inderogabile ed assoluto, con la conseguenza che, se detto termine non è osservato, la nullità dell'atto è insanabile e rende l'atto stesso inidoneo a costituire un valido rapporto processuale, qualora il convenuto non si sia costituito. — Sent. 8146 del 15-6-2000 (conf. sent. 8716 del 22-10-1994).

- In materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., **il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163bis cod. proc. civ., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ., è sanato dalla costituzione del convenuto** solo se questi, costituendosi, non faccia richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta. Ne consegue che la mancata fissazione della nuova udienza, sollecitata dal convenuto, impedisce alla costituzione di sanare la nullità, a nulla rilevando che questi si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa. — Sent. 21957 del 16-10-2014 (rv. 632671) (conf. sent. 12129 del 2-7-2004).

- La nullità della citazione in appello per l'assegnazione di un termine per comparire inferiore a quello stabilito dalla legge è **sanata dalla costituzione dell'appellato**, purché questa avvenga prima della scadenza del termine per l'impugnazione. — Sent. 6213 del 9-7-1997.

- Poiché il protraentesi effetto interruttivo della prescrizione, previsto dall'art. 2945 secondo comma c.c., consegue anche ad una sentenza di rito, in quanto, anche se con essa è stata dichiarata la nullità del processo, il rapporto processuale si è comunque instaurato — come nel caso in cui non sia rispettato il termine a comparire — **è solo dal passaggio in giudicato della sentenza che riprende a decorre il termine prescrizionale**. — Sent. 9400 del 25-9-1997.

- La parte che, in ottemperanza all'ordine del giudice di integrare il contraddittorio con il litisconsorte necessario, cita il terzo, deve, a pena di estinzione del giudizio, **rispettare il termine previsto dall'art. 163bis c.p.c.**, senza che rilevino, in senso impeditivo della sussistenza di quest'onere, né la mancata indicazione nell'ordinanza del termine per la notificazione, né la circostanza che la data dell'udienza di comparizione sia fissata a data più breve del termine dilatorio per comparire. — Sent. 1206 del 13-2-1999.

- In tema di litisconsorzio necessario, ove l'ordine di integrazione del contraddittorio venga dato senza l'indicazione del termine finale per la notificazione dell'atto di integrazione, ma facendosi espresso riferimento ai «termini di legge» e fissandosi la nuova udienza ad una data tale da consentire il rispetto del termine per la comparizione, a favore del soggetto nei cui riguardi sia disposta l'integrazione, il provvedimento deve essere inteso nel senso che il termine ultimo per l'integrazione si identifica nell'**ultimo giorno utile per garantire l'osservanza del termine di comparizione stesso**, pena l'estinzione del processo, trattandosi di termine perentorio. Tale termine può individuarsi in quello di cui all'art. 163bis c.p.c., da rilevare in base alla data dell'udienza di rinvio, sempre che non sia inferiore ad un mese o superiore a sei mesi rispetto alla data del provvedimento di integrazione, ai sensi dell'art. 307, terzo comma, ultimo inciso, del codice di rito. — Sent. 26401 del 16-12-2009.

3. Il termine incerto ed il termine erroneo

- **L'incertezza assoluta sulla data di comparizione** indicata nell'atto di citazione, e conseguentemente la nullità della citazione stessa, sono da escludersi nel caso in cui un **minimo di diligenza e di buon senso** consenta l'individuazione della data effettivamente fissata. (Nella specie, è stata esclusa la nullità della citazione di primo grado che, notificata il 25 novembre 1975, indicava come data di comparizione quella del 12 gennaio 1975 invece che del 12 gennaio 1976). — Sent. 6579 del 12-12-1981.

- La nullità della citazione, per **erronea indicazione della data dell'udienza** di comparizione, nella copia notificata al convenuto, può essere esclusa in relazione all'obiettiva idoneità dell'atto, nella sua intrinseca consistenza, a raggiungere ugualmente lo scopo di consentire al convenuto medesimo la comparizione e costituzione alla prima udienza, e non anche, pertanto, in relazione al fatto che quest'ultimo, attivandosi con un comportamento diligente, sarebbe stato in grado di conoscere il giorno effettivo dell'udienza stessa. — Sent. 3533 del 10-6-1982.

4. La sospensione dei termini

- **Il decreto del presidente del tribunale di abbreviazione** dei termini di comparizione (art. 163bis, comma secondo, c.p.c.) — per la cui pronuncia basta la sussistenza di una ragione di opportunità che della causa sia sollecitamente investito il giudice istruttore — **non può valere anche ai fini della sospensione dei termini** nel periodo feriale, atteso che il provvedimento di cui all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario ed all'art. 3 legge 7 ottobre 1969, n. 742, è invece un atto che esplica rilevanza per l'intero corso del giudizio e che deve essere obbligatoriamente pronunciato quando ricorre una particolare urgenza, tale da comportare la necessità di trattazione della causa anche in periodo feriale, con il sacrificio del diritto alle ferie dei difensori, per evitare alle parti di subire un grave pregiudizio. — Sent. 1938 del 9-3-1990 (conf. sent. 2896 del 9-5-1985).

- **La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale si applica a tutti i termini processuali**, senza distinzioni: essa vale, perciò, anche per i termini dilatori e, in particolare, per il termine a comparire che deve essere assegnato al convenuto a norma dell'art. 163bis c.p.c.: ne consegue che per giudicare della congruità di esso occorre **detrarre i giorni compresi tra il primo agosto ed il quindici settembre**. — Sent. 5435 del 3-6-1999.

5. Procedimenti speciali

• In tema di **condominio negli edifici**, le impugnazioni delle delibere dell'assemblea, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 163 c.p.c., vanno proposte con citazione, non disciplinando l'art. 1137 c.c. la forma di tali impugnazioni; possono, comunque, ritenersi valide le impugnazioni proposte impropriamente con ricorso, sempreché l'atto risulti depositato in cancelleria entro il termine stabilito dall'art. 1137 citato. — **Sez. Un. sent. 8491 del 14-4-2011.**

• L'art. 2 della Convenzione de L'Aja 15 aprile 1958, sul **riconoscimento delle sentenze straniere concernenti gli obblighi alimentari** verso i figli minori, resa esecutiva con legge 4 agosto 1960, n. 918, al pari dell'art. 797, n. 2, c.p.c., rimette all'apprezzamento discrezionale del giudice della delibazione — non censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione — l'accertamento circa la congruità del termine di comparizione assegnato al convenuto nel giudizio nel quale è stata emessa la sentenza straniera. Tale apprezzamento deve essere compiuto in piena indipendenza sia rispetto alle norme processuali italiane che a quelle straniere le quali norme, pertanto, possono fornire soltanto criteri orientativi di valutazione e non precetti vincolanti per il giudice della delibazione. — Sent. 3354 del 5-6-1985.

• Nelle **controversie elettorali**, qualora, sul ricorso della parte istante, venga fissata l'udienza senza l'osservanza del termine minimo di quindici giorni, assegnato in favore del convenuto dall'art. 82, quarto comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, deve riconoscersi al convenuto medesimo la facoltà di chiedere un rinvio di detta udienza, per le esigenze della propria difesa, mentre resta esclusa l'invocabilità della nullità dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 164 c.p.c. — Sent. 6544 del 29-7-1987.

• Nel procedimento di **opposizione al decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico**, a norma degli artt. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, la mancata osservanza del termine minimo di comparizione (nella misura ridotta prevista dall'art. 645, ultima parte, c.p.c. e decorrente dalla data di notifica del ricorso e del pedissequo decreto di convocazione delle parti) determina la nullità della *vocatio in ius*, nei confronti della quale la costituzione del convenuto spiega effetti sananti solo *ex nunc*, con salvezza dei diritti anteriormente quesiti, e pertanto non impedisce la sopravvenuta definitività del provvedimento impugnato. — Sent. 8697 del 24-8-1990.

• La natura amministrativa e non giurisdizionale del **procedimento disciplinare** che si svolge davanti al Consiglio dell'Ordine locale impedisce che, in presenza di una disciplina diversa, si applichino automaticamente ad esso norme proprie del procedimento giurisdizionale. Pertanto, nel procedimento disciplinare, essendo il termine di comparizione specificamente disciplinato dagli artt. 45 del r.d. 27 novembre 1933, n. 1578 e 47 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, non è ammissibile l'applicazione analogica dell'art. 163bis c.p.c. — **Sez. Un. sent. 3056 del 16-3-1995.**

• L'**opposizione ad ingiunzione doganale** prevista dall'art. 82 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 instaura un ordinario processo di cognizione e ad esso sono, quindi, applicabili, in mancanza di diversa e specifica disposizione normativa, le prescrizioni fissate per l'ordinario giudizio di cognizione, in esse comprese quelle relative ai termini di comparizione di cui all'art. 163bis c.p.c. Pertanto non può ritenersi applicabile — pena la nullità della citazione, sanabile solo e con effetti *ex nunc* dalla costituzione del convenuto

— il disposto dell'art. 645 c.p.c., che riduce a metà i termini di comparizione di cui al precitato art. 163bis, atteso che le regole del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, data la loro specialità, non sono suscettibili di applicazione analogica. — Sent. 10920 del 4-11-1993.

• Nel **giudizio di divorzio**, per effetto delle modifiche apportate, all'art. 4 della legge n. 898 del 1970, dall'art. 8 della legge n. 74 del 1987, l'udienza di prima comparizione rilevante, ai sensi degli artt. 166, 167 e 180 c.p.c., è quella fissata dinanzi al giudice istruttore designato all'esito della fase presidenziale, rispetto alla quale dev'essere verificata la regolarità della costituzione del convenuto. Pertanto, **il convenuto che non dispone del termine libero di venti giorni precedenti questa udienza** — essendo la funzione di tale intervallo temporale correlata alla tutela del contraddittorio — **è il solo legittimato a dolersene ed è facoltizzato**, ma non tenuto, a **chiedere al giudice istruttore la fissazione di un termine a difesa** che, se richiesto, deve essergli concesso, non essendogli, comunque, preclusa la possibilità di rinunciarvi, accettando il contraddittorio e difendendosi nel merito. — Sent. 3905 del 17-2-2011 (rv. 616821).

• Nei **giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa attribuiti al giudice di pace** dall'art. 22bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507), per la disciplina dei **termini** di comparizione trova applicazione la specifica regola dettata per tale tipo di procedimento dall'art. 23, terzo comma, della stessa legge n. 689 del 1981 (anch'esso modificato dal citato d.lgs. n. 507 del 1999), il quale rinvia all'art. 163bis c.p.c., che prescrive debbano decorrere 60 giorni dalla notificazione, e non quella di carattere generale per il giudizio davanti al giudice di pace stabilita dall'art. 318, secondo comma, c.p.c., secondo la quale tra il giorno della notificazione «e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163bis, ridotti della metà». (Fattispecie anteriore alle modifiche dell'art. 163bis c.p.c. introdotte dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263). — Sent. 184 del 4-1-2011 (rv. 616484).

6. Rapporti fra il termine di cui all'art. 163bis e quello di cui all'art. 331

• Quando il **giudice d'appello, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio** in cause inscindibili, si limita a fissare l'udienza di comparizione e **non indica il termine** entro cui deve essere fatta la notificazione alla parte pretermessa, non può ritenersi che questo termine sia determinato implicitamente e coincida con quello che valga ad assicurare il rispetto dei termini di comparizione stabiliti dall'art. 163bis c.p.c., poiché i due termini hanno una diversa funzione e l'art. 331 c.p.c. ricollega l'inammissibilità del gravame al mancato rispetto del termine sollecitatorio che esso unicamente menziona e non di quello da concedere al soggetto chiamato ad integrare il contraddittorio per consentirgli un'adeguata difesa. — Sent. 2653 del 26-3-1997.

7. La comunicazione del ricorso e del decreto di anticipazione della prima udienza di comparizione

• Il ricorso e il pedissequo decreto di **anticipazione della prima udienza** devono essere **comunicati** a cura del cancelliere al **procuratore delle parti costituite** almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione fissata dal giudice adito, mentre alle parti non costituite deve essere noti-

ficato personalmente in un congruo termine all'uopo fissato, che deve essere naturalmente superiore ai cinque giorni liberi antecedenti; la notificazione effettuata dopo la scadenza di tale termine, allorchando comporti il mancato rispetto del termine anticipatorio di almeno cinque giorni liberi prima della nuova udienza di comparizione, non è nulla ma semplicemente irregolare; in caso di mancata comparizione dell'altra parte, il giudice non ne può dichiarare la contumacia ma deve disporre la rinnovazione della notifica, altrimenti si verifica una violazione del contraddittorio e il giudizio e la sentenza che lo conclude sono affetti da nullità che comporta l'annullamento con rinvio al primo giudice. — Sent. 4994 del 18-4-2000.

8. La nuova disciplina e suo campo di applicazione

• Il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario. Da ciò consegue che, se il **processo è iniziato prima dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma**

1, lett. g), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, che ha modificato l'art. 163bis c.p.c., la citazione introduttiva del giudizio di rinvio deve fissare al convenuto un termine a comparire di 60 giorni, a nulla rilevando che al momento della notifica di tale atto il **termine** in questione sia stato elevato a 90 giorni. — **Sez. Un. sent. 19701 del 17-9-2010** (rv. 614355).

9. I nuovi termini nel giudizio di appello

• L'articolo 163bis c.p.c., applicabile al giudizio di appello in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 342, comma 2, c.p.c., prevede, nel testo modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g), della l. n. 263 del 2005, che, tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione, debba decorrere un termine libero non inferiore a novanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia; tale disposizione, ai sensi dell'art. 39quater del d.l. n. 273 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 51 del 2006, è applicabile solo ai procedimenti iniziati, in primo grado, successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge di conversione. — Sent. 2301 del 30-1-2017 (rv. 642491).

164 Nullità della citazione. (1) — La citazione è nulla [156¹] se è omissso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge [163bis] ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163.

Se il convenuto non si costituisce in giudizio [294, 327], il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali [c.c. 1148, 2943, 2945] e processuali [5, 39] della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.

La costituzione del convenuto [166] sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.

La citazione è altresì nulla se è omissso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.

Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.

Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi del secondo (2) comma dell'articolo 183 e si applica l'articolo 167.

(1) Art. sostituito ex l. 26-11-1990, n. 353 (art. 9), in vigore dal 30-4-1995.

L'articolo in vigore fino al 30-4-1995 era il seguente: «164. Nullità della citazione. — La citazione è nulla se è omissso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 163, o se è stato assegnato un termine a comparire minore di quello stabilito dalla legge. La citazione è altresì nulla se manchi l'indicazione della data dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore. La nullità è rilevata d'ufficio dal giudice, quando il convenuto non si è costituito in giudizio.

La costituzione del convenuto sana ogni vizio della citazione, ma restano salvi i diritti anteriormente quesiti nei casi richiamati nel comma precedente». Cfr. art. 90, l. 353/1990 cit.

(2) La parola «secondo» sostituisce l'originaria «ultimo» ex art. 2, c. 3, lett. b-bis), d.l. 14-3-2005, n. 35, conv. in l. 14-5-2005, n. 80, a decorrere dal 1°-3-2006. Tale disposizione è applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (cfr. art. 2, c. 3quinquies, d.l. 35/2005 cit.).

GIURISPRUDENZA

1. In generale. - 2. In relazione al giorno della comparizione ed ai termini a comparire. - 3. In relazione alla autorità giudiziaria. - 4. In relazione alle parti. - 5. Mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163. - 6. In relazione alla *causa petendi* ed al *petitum*. - 7. In relazione alla procura. - 8. In relazione alla *vocatio in ius*. - 9. In relazione alla sottoscrizione dell'atto. - 10. La sanatoria dei vizi della *vocatio in ius*. - 11. Sanatoria dei vizi della *edictio actionis*. - 12. Procedimenti speciali. - 13. Nel giudizio tributario. - 14. Il rito del lavoro. - 15. Irrilevanza della inosservanza degli obblighi fiscali.

1. In generale

• La **mancanza di una o più pagine nella copia dell'atto processuale notificato** assume rilievo solo se abbia impedito al destinatario della notifica la comprensione dell'atto e, quindi, compromesso in concreto le garanzie della difesa e del contraddittorio. (Nella specie la S.C. ha escluso ogni lesione di tali garanzie, evidenziando che la copia notificata dell'atto di appello, benché priva di due pagine, consentiva di comprendere i motivi di impugnazione e di desumere il *petitum* del gravame proposto, il che risultava confermato dal tenore dell'atto di costituzione della controparte, che aveva esattamente contrastato la richiesta di riforma della decisione di primo grado). — Sent. 1213 del 22-1-2010.

• Nel caso in cui l'originale dell'atto di citazione (nella specie di appello) presenti i requisiti previsti dall'art. 163 c.p.c., **il convenuto che**, nonostante la conformità all'originale dell'atto notificatogli, ivi risultante dalla relata dell'ufficiale giudiziario, **ne eccepisca l'invalidità per l'incompletezza** (nella specie, perché mancante della pagina contenente l'indicazione del giudice e la data di comparizione) **è tenuto a provare tale assunto**, mediante apposita certificazione dell'ufficiale giudiziario o con altri mezzi idonei, non essendo sufficiente la mera produzione in giudizio della copia incompleta. — Sent. 120 dell'11-1-1986.

• La mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, primo comma, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la *vocatio in jus*, non vale a sottrarla (anche se trattasi di citazione in appello) all'operatività dei meccanismi di sanatoria *ex tunc* previsti dal secondo e terzo comma della medesima disposizione. Ne consegue che, quando la causa, una volta iscritta al ruolo, venga chiamata all'udienza di comparizione (che, per la mancata indicazione dell'udienza, dev'essere individuata ai sensi dell'art. 168bis, quarto comma, c.p.c.), il giudice, anche in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve **ordinare la rinnovazione della citazione**, ai sensi e con gli effetti dell'art. 164, primo comma, c.p.c., mentre se si sia costituito deve applicare l'art. 164, terzo comma, c.p.c., salva la richiesta di concessione di termine per l'inosservanza del termine di comparizione. Qualora l'attore abbia spontaneamente notificato un atto di citazione integrativo, rimediando con esso alle deficienze del primo, e l'abbia depositato in riferimento alla controversia anteriormente iscritta a ruolo sulla base della prima citazione, si deve ritenere verificata la sanatoria **ex tunc della nullità relativa al primo atto di citazione su diretto impulso dell'attore**; diversamente, nel caso in cui detto secondo atto sia oggetto di una seconda iscrizione a ruolo, deve escludersi qualsiasi suo rilievo con riguardo alla prima citazione, con la conseguenza che, in relazione ad essa, quando venga chiamata all'udienza ai sensi dell'art. 168bis c.p.c., operano i meccanismi di sanatoria dell'art. 164, secondo e terzo comma, c.p.c. — Ord. 22024 del 16-10-2009.

• Qualora la notificazione a mezzo servizio postale della citazione — contenente a margine la procura *ad litem* — non si sia perfezionata per omessa allegazione dell'avviso di ricevimento e l'attore abbia iscritto la causa a ruolo, la successiva **costituzione in giudizio del convenuto**, ancorché **determinata da una indebita rinnovazione della notificazione**, comporta una equipollente attuazione della funzione recettizia dell'originaria citazione e l'**instaurazione del rapporto processuale**, soggettivamente completo, nel momento di tale costituzione, con riferimento all'originario atto di citazione con la conseguenza che, in quel momento acqui-

sta validità l'antecedente costituzione dell'attore, risultando validamente rilasciata la procura alle liti apposta a quell'atto originario. — Sent. 4774 dell'1-9-1982.

• Se logicamente motivato, l'apprezzamento del giudice del merito in ordine alla sussistenza o meno dell'**incertezza assoluta su alcuno degli elementi che**, a norma degli artt. 163 e 164 c.p.c., **debbono risultare dall'atto di citazione**, o di appello, è incensurabile in Cassazione. — Sent. 6579 del 12-12-1981.

• L'**inammissibilità** non è la sanzione per un vizio dell'atto diverso dalla nullità, ma la conseguenza di particolari nullità dell'appello e del ricorso per cassazione, e non è comminata in ipotesi tassative ma si verifica ogniqualevolta — essendo l'atto inidoneo al raggiungimento del suo scopo (nel caso dell'appello, evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado) — non operi un meccanismo di sanatoria; pertanto, **essendo inapplicabile all'atto di citazione di appello l'articolo 164, secondo comma, c.p.c.** (testo originario), per incompatibilità — in quanto solo l'atto conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 342 c.p.c., è idoneo a impedire la decadenza dall'impugnazione e quindi il passaggio in giudicato della sentenza —, l'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'articolo 342 cit., integra una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, senza possibilità di sanatoria dell'atto a seguito di costituzione dell'appellato — in qualunque momento essa avvenga — e senza che tale effetto possa essere rimosso dalla specificazione dei motivi avvenuta in corso di causa. — Sez. Un. sent. 16 del 29-1-2000.

2. In relazione al giorno della comparizione ed ai termini a comparire

• La sanzione di nullità della citazione priva della data dell'udienza di comparizione, prevista dall'art. 164 c.p.c., si applica anche al caso di indicazione, nella copia notificata, di una **data diversa e successiva a quella indicata nell'originale** e nella quale l'udienza è stata effettivamente tenuta, senza restare sanata dalla successiva notifica, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., del provvedimento che ha ammesso l'interrogatorio formale della parte convenuta. — Sent. 705 del 24-1-1994.

• La validità dell'atto di citazione — e cioè l'idoneità dello stesso ad assolvere la propria funzione — va valutata con riferimento alla copia notificata, indipendentemente dal ricorso ad integrazioni, in quanto la parte destinataria non ha il dovere di eliminare le incertezze o di colmare le lacune dell'atto che le viene consegnato; ne consegue che, **in caso di discordanza tra l'originale e la copia dell'atto notificato**, assume rilievo ciò che risulta nella copia, perché è su questa che la parte citata regola il proprio comportamento processuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado, rilevando la nullità dell'atto di citazione in appello conseguente al fatto che la copia notificata all'appellato non conteneva l'indicazione della data di udienza, recando uno spazio vuoto in corrispondenza del luogo ove doveva essere scritta tale data, risultante invece nell'originale). — Sent. 3205 dell'11-2-2008 (conf. sent. 6719 del 25-7-1996; sent. 2407 del 17-3-1999; sent. 21555 del 6-10-2006).

• **La nullità della citazione per omessa indicazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell'atto indivi-**

duare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che — in riferimento ad una citazione in appello notificata il 12 aprile 2001 e recante come data di prima comparizione quella del 23 novembre 2000 — aveva escluso la nullità dell'atto, essendo evidente trattarsi di un errore di copiatura che avrebbe dovuto indurre i destinatari, con l'uso dell'ordinaria diligenza, ad individuare la data corretta in quella del 23 novembre 2001). — Sent. 13691 del 22-6-2011 (rv. 618277) (conf. sent. 11351 del 19-12-1996; Sent. 15498 dell'11-8-2004).

• In tema di citazione a comparire, l'**errata indicazione della data dell'udienza di comparizione** perché anticipata rispetto a quella di notifica (nella specie, la citazione in appello era stata notificata il 3.12.1994 per l'udienza del 18.1.1994), **non integra un'ipotesi di nullità della citazione** stessa tutte le volte in cui l'errore sia, per la sua **intrinseca grossolanità, immediatamente riconoscibile**, con l'uso dell'ordinaria diligenza, come errore meramente materiale, in relazione al quale il convenuto (o, come nella specie, l'appellato) possa facilmente rendersi conto, tenendo presenti i termini a comparire, che l'anno indicato è quello immediatamente successivo alla notifica, ovvero possa, quando la causa sia stata iscritta a ruolo, facilmente attivarsi per conoscere la data esatta di comparizione, anziché — sottraendosi, anche inconsapevolmente, al dovere di lealtà processuale di cui all'art. 88 c.p.c. — omettere tanto ogni accertamento quanto la stessa costituzione in giudizio per poi inopinatamente eccepire la nullità della citazione sul presupposto della mancanza di certezza della data di comparizione, nonostante tale certezza potesse e dovesse essere facilmente acquisita. — Sent. 12546 del 27-8-2002 (conf. sent. 4893 del 5-6-1987 e sent. 3892 del 30-3-2000).

• Il principio in base al quale i motivi di nullità della sentenza e del procedimento si convertono in motivi di impugnazione — ad eccezione del vizio di omessa sottoscrizione da parte del giudice, che dà luogo ad inesistenza — comporta che **la nullità** derivante dall'assegnazione da parte dell'attore di un termine di comparizione inferiore a quello minimo di legge (art. 164 c.p.c.), ove non rilevata dal giudice d'ufficio, **deve essere fatta valere** dal convenuto contumace nei limiti e nei termini dei mezzi d'**impugnazione**, con la conseguenza, in difetto, della formazione del giudicato. — Sent. 5024 del 20-5-1998.

• La mancanza, nella **copia notificata** dell'atto di citazione (la quale, in caso di discordanza con l'originale, prevale su quest'ultimo) degli elementi essenziali della **vocatio in ius** — tra i quali rientra la data dell'udienza di comparizione — **comporta la nullità della citazione**, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., **senza che a tale mancanza possa sopprimerli** attraverso le indicazioni presenti nell'originale dell'atto (ovvero conseguibili presso la cancelleria del giudice), atteso che la parte interessata non ha il dovere di colmare le lacune ed eliminare le incertezze dell'atto che le viene consegnato, dovendo unicamente riferirsi al contenuto di esso per svolgere le attività processuali che le sono consentite a seguito della chiamata in giudizio. — Sent. 6017 del 16-4-2003.

• In caso di nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, che si è svolto in contumacia della parte convenuta, determinata dalla inosservanza del termine dilatorio di comparizione, il giudice di appello non può limi-

tarsi a dichiarare la nullità della sentenza e giudizio di primo grado, ma, non ricorrendo né la nullità della notificazione dell'atto introduttivo e né alcuna delle altre ipotesi tassativamente previste dagli artt. 343 e 354 cod. proc. civ., deve decidere nel merito, previa rinnovazione degli accertamenti compiuti nella pregressa fase processuale, ammettendo il convenuto, contumace in primo grado, a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, gli sono state precluse. — Sent. 22914 dell'11-11-2010 (rv. 614556).

• **La nullità**, ex art. 164 c.p.c., **dell'atto di appello per violazione del termine a comparire di cui all'art. 163bis c.p.c., va rilevata d'ufficio dalla corte d'appello**, non potendosi considerare sanata dalla costituzione in giudizio di alcuni soltanto degli appellati, dovendosi, per contro, assegnare all'appellante un termine per rinnovare la citazione, onde consentire l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. Non può infatti ritenersi che, vertendosi inizialmente in materia di litisconsorzio facoltativo, la S.C. possa procedere alla separazione dei giudizi, cassando la sola pronuncia d'appello nei confronti delle parti non costituite e decidendo, invece, sui motivi di ricorso proposti dagli altri appellati, ostando a tale soluzione il litisconsorzio di natura processuale formatosi in sede di impugnazione (nella specie, sul tema comune della sussistenza del credito azionato in via esecutiva dalla parte appellante). — Sent. 22279 del 3-11-2016 (rv. 642648).

3. In relazione alla autorità giudiziaria

• Dal combinato disposto degli artt. 163 n. 7, 168bis e 164 c.p.c. si evince che nell'atto di citazione (il quale precede la nomina dell'istruttore) **non può essere indicato il nome dell'istruttore né la data dell'udienza di comparizione davanti al medesimo**. Il dettato dell'art. 164 c.p.c., che commina la nullità della citazione qualora manchi l'indicazione della data dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore, deve, perciò, essere interpretato nel senso più chiaramente espresso dall'art. 163 c.p.c., nel senso cioè che la citazione deve contenere l'invito a comparire nell'udienza dinanzi al giudice istruttore che sarà designato, e, come udienza di comparizione deve intendersi quella di comparizione davanti al tribunale, non già l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore. — Sent. 2066 del 23-7-1962.

• Qualora dall'atto di citazione emerga la equivoca e contraddittoria indicazione di **due diversi giudici** chiamati a pronunciarsi sulla domanda (nella specie per essere stato l'atto di citazione indirizzato ad un ufficio giudiziario, mentre conteneva l'invito al convenuto a comparire davanti ad un giudice diverso), **determinandosi assoluta incertezza** sul giudice effettivamente adito, si verifica, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., **nullità della citazione** stessa, nonché nullità della sentenza che una delle parti, in contumacia dell'altra, abbia ottenuto davanti ad uno di quei giudici e tale nullità può essere fatta valere dalla parte rimasta contumace in primo grado attraverso i mezzi di impugnazione previsti dall'art. 161 c.p.c. — Sent. 4726 del 9-11-1989.

4. In relazione alle parti

• L'**omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato**, mentre l'irregolari-

tà formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ritualmente notificato l'atto di appello, sebbene lo stesso e la relata di notificazione contenessero l'erronea indicazione del prenome del destinatario, valorizzando sia il fatto che quest'ultimo — peraltro regolarmente costituitosi — fosse la sola controparte dell'appellante, sia la duplice circostanza che l'atto non solo fosse stato notificato presso il difensore nel giudizio di primo grado, ma recasse, in altre sue parti, la corretta menzione del prenome dell'appellato). — Sent. 6352 del 19-3-2014 (rv. 630554).

- L'errore sulle generalità del destinatario dell'atto di citazione è irrilevante se l'atto è comunque idoneo al raggiungimento dello scopo, mentre genera una nullità sanabile *ex art.* 164 cod. proc. civ., in caso di assoluta incertezza sulla persona cui l'atto da notificare era indirizzato. — Sent. 28451 del 19-12-2013 (rv. 629135).

- L'errore sulle generalità del convenuto, contenuto nella citazione nel giudizio di primo grado e nella relata di notificazione della medesima, non comporta la nullità di nessuno dei due atti, qualora sia possibile identificare con certezza il reale destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nella citazione o nella relata; in particolare, quando, risultando dal contesto dell'atto che la notificazione è avvenuta appunto all'effettivo destinatario, può escludersi l'esistenza di un'incertezza assoluta in ordine ad un elemento essenziale della notificazione, essendo riservato il relativo accertamento all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici. — Sent. 9928 dell'11-5-2005 (conf. sent. 4161 dell'11-4-1995; sent. 10223 del 29-11-1994).

- Agli effetti della nullità prevista dall'art. 164 c.p.c., perché si abbia, nell'atto di citazione o di appello, l'omessa indicazione dei soggetti processuali, è necessario che manchi del tutto l'enunciazione dei requisiti diretti a individuarli, mentre se tale enunciazione risulti fatta solo parzialmente, si ha non già omissione ma semplice incertezza che il giudice dovrà esaminare caso per caso al fine di accertare se essa abbia carattere assoluto, cioè tale da determinare la nullità dell'atto. — Sent. 2895 del 25-3-1987.

- La mancata, insufficiente o erronea indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio (nella specie, ricorso per cassazione), del soggetto che ha la rappresentanza in giudizio della società convenuta (nella specie, una società in accomandita semplice, intimata in persona del socio accomandatario, anziché dei liquidatori nominati con atto iscritto nel registro delle imprese prima della notificazione del ricorso), determina la nullità dell'atto stesso solo quando si traduca in incertezza assoluta sull'identificazione dell'ente, risolvendosi, altrimenti, in una mera irregolarità, sanabile *ex tunc* con la costituzione in giudizio della società, in persona dei suoi effettivi legali rappresentanti. — Sent. 19709 del 2-10-2015 (rv. 637338) (conf. sent. 19922 del 25-9-2007; sent. 10089 dell'1-8-2000; sent. 14313 del 20-12-1999).

- Ai fini della verifica della coincidenza tra la parte che propone l'impugnazione e quella effettivamente legittimata in quanto parte del precedente grado del giudizio, e in particolare nell'ipotesi di omessa o erronea specificazione della qualifica (della persona fisica agente in giudizio) di legale rappresentante di una società, il giudice deve compiere un'indagine sulla effettiva volontà manifestata nell'atto, con la conseguenza che l'errore non può ritenersi incidente sulla validità dell'atto stesso se dal suo contesto — anche in base all'eventuale riferimento agli atti del precedente giudizio e al principio secondo cui va preferita l'interpretazione degli atti processuali che consente il raggiungimento del loro scopo — sia agevole identificare con certezza quale debba intendersi per parte effettiva, ferma restando, inoltre, l'operatività della sanatoria della nullità per l'effettivo raggiungimento dello scopo. (Nella specie, l'intestazione dell'atto di appello recava la sola indicazione della persona fisica del legale rappresentante della S.r.l. «Caseificio Masturzo» — persona fisica già presente in primo grado con corretta indicazione della sua qualità —, ma veniva ribadita la domanda così come proposta nel primo grado, ed inoltre l'appellato si era costituito, difendendo solo nel merito. La S.C., procedendo alla diretta valutazione degli atti, ha annullato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'appello inammissibile, peraltro dopo aver dichiarato ammissibile il ricorso per cassazione, nella cui intestazione la medesima persona fisica si era qualificata come «titolare del Caseificio Masturzo»). — Sent. 7850 del 27-8-1996.

- Il ricorso per cassazione proposto nei confronti di un ente soppresso (nella specie l'I.N.A.D.E.L.) e non di quello succedutogli nei rapporti passivi ed attivi e nella titolarità del suo patrimonio (nella specie l'I.N.P.D.A.P.) è nullo, essendo rivolto ad un soggetto non più esistente. Tale nullità riguarda l'atto nel suo valore sostanziale, nel senso che si tratta di errata identificazione del soggetto passivo della *vocatio in jus*, e si inquadra tra quelle previste e regolate dall'art. 164 c.p.c. nel testo previgente (applicabile nel caso in esame *ratione temporis*) che richiama, tra l'altro, il n. 2 dell'art. 163 c.p.c., dove si precisa che l'atto deve contenere l'identificazione delle parti. Tali nullità sono sanate per effetto della costituzione della controparte (art. 164, secondo comma, c.p.c. nel testo previgente), ma con salvezza di diritti quesiti dal controinteressato, tra cui quelli inerenti al già verificatosi passaggio in giudicato della sentenza impugnata e, quindi, all'inammissibilità del ricorso. — Sent. 1180 del 7-2-1997.

- Quando successivamente alla pubblicazione di una sentenza di merito (e quindi nel periodo intercorrente tra la fase processuale del relativo giudizio e quella dell'eventuale giudizio di impugnazione), si verifica la morte (o la perdita della capacità di agire) della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, l'evento potenzialmente interruttivo incide non più sul processo (determinandone l'interruzione), ma sul termine per la proposizione dell'impugnazione. Quest'ultima va proposta nei confronti del successore e, se rivolta alla parte originaria, è affetta da nullità rilevabile d'ufficio a norma dell'art. 164, comma primo, cod. proc. civ. (errata identificazione del soggetto passivo della *vocatio in ius*), suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio del successore universale (o del soggetto comunque legittimato), con effetti *ex nunc* (cioè con salvezza dei diritti quesiti dalla controparte), a norma dell'art. 164 vecchio testo, per i procedimenti pendenti alla data del 30 aprile 1995, e con efficacia sanante piena, sul piano so-

stanziale e processuale, per le controversie iniziate successivamente, a norma del nuovo testo del medesimo articolo, come sostituito dall'art. 9 della legge n. 353 del 1990. — Ord. 13276 del 28-5-2013 (rv. 626832) (conf. sent. 11394 del 19-12-1996 e sent. 14544 del 9-11-2000).

• **In caso di mancata notifica della sentenza di primo grado**, è inammissibile (per nullità conseguente all'erronea identificazione del destinatario dell'atto) l'appello proposto dalla parte soccombente con atto notificato al procuratore costituito nel domicilio eletto per il giudizio ove la parte appellata sia deceduta dopo la sentenza, ma prima della notifica dell'atto d'appello, allorché il decesso sia noto alla parte appellante e gli eredi della parte appellata non si costituiscono nel termine annuale di proponibilità dell'appello, così sanando il vizio della notifica dell'atto di impugnazione. — Sent. 6274 del 10-7-1997.

• La nullità della citazione derivante **da errore nella denominazione della parte**, anche quando determina l'incertezza assoluta circa il soggetto contro cui la domanda è stata proposta, non dà luogo ad un caso di inesistenza giuridica, ma ad un caso di nullità della sentenza; sicché, la persona nei cui confronti la sentenza è stata fatta valere sul presupposto che la decisione, al di là dell'errore nella denominazione, è stata pronunciata su domanda proposta contro di lei, ha il rimedio non dell'opposizione all'esecuzione, ma dell'impugnazione della sentenza. — Sent. 10790 del 12-8-2000.

• La nullità dell'atto introduttivo del giudizio — derivante da **proposizione della domanda nei confronti di un minore** — si propaga all'intera attività processuale successiva e, se rilevata in sede di gravame — d'ufficio o ad istanza dell'appellante — comporta che il giudice dell'appello debba limitarsi ad accertare la sussistenza del vizio e definire il giudizio con una **sentenza di contenuto meramente processuale**, annullando la decisione di primo grado, senza potere scendere all'esame del rapporto sostanziale che forma oggetto della controversia né rimettere la causa al primo giudice. — Sent. 1947 del 10-2-2003.

• **In tema di citazione in giudizio delle amministrazioni dello Stato, l'errata identificazione dell'organo ivi legittimato a resistere determina non la mancata instaurazione del rapporto processuale, bensì una mera irregolarità, sanabile, ex art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260, attraverso la rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo indicato dal giudice, oppure mediante la costituzione in giudizio dell'Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo, o ancora attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d'impugnazione. Pertanto, l'espressione «errore nella persona che deve ricevere la notificazione» deve leggersi come «errore nella indicazione dell'organo legittimato», intendendosi per persona il soggetto — cioè la specifica articolazione dell'organizzazione statale — fornito di legittimazione (Nella specie, intrapreso un giudizio, concernente la determinazione dell'indennità di occupazione di un fondo, nei confronti del Ministero dei Lavori Pubblici, benché lo stesso risultasse, all'epoca, già soppresso, con funzioni in massima parte trasferite al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, poiché quest'ultimo si era comunque costituito, pur sollevando la corrispondente eccezione, la S.C. ha ritenuto sanato il vizio di «vocatio in ius» e superflua l'assegnazione, da parte del giudice di merito, del termine per la notifica della citazione di Amministrazione). — Sent. 12557 del 22-5-2013 (rv. 626274).**

• **Qualora sia intervenuta la pronuncia di fallimento della parte nelle more del giudizio di appello**, e l'evento

non sia stato dichiarato nel corso di esso, la notifica del ricorso per cassazione, fatta presso il difensore del contribuente «in bonis» anziché nei confronti del curatore del suo fallimento, non è inesistente ma nulla, essendo ravvisabile un collegamento tra la figura del curatore ed il soggetto dichiarato fallito. Di conseguenza nei giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, a norma dell'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., come novellato dall'art. 9 della legge 26 novembre 1991, n. 353, l'avvenuta costituzione ha efficacia sanante *ex tunc*, impedendo l'inammissibilità per tardività del gravame. — Sent. 13501 del 27-7-2012 (rv. 623651).

• **È da qualificarsi nullo l'atto di citazione nel caso di difformità tra la copia notificata e l'originale (nella specie, per la diversa indicazione del giudice adito)**. Infatti, la validità dell'atto — in relazione alla sua idoneità ad assolvere la propria funzione, tenendo conto della completezza o meno delle indicazioni normativamente prescritte — deve essere valutata con riferimento alla copia notificata, indipendentemente dal ricorso d'integrazioni, poiché la parte destinataria dell'atto non ha il dovere di eliminare le incertezze o di colmare le lacune dell'atto medesimo che le viene consegnato e deve riferirsi solo al contenuto di esso per svolgere le attività processuali conseguenti alla chiamata in giudizio, con l'effetto che, in caso di discordanza tra l'originale e la copia dell'atto notificato, assume rilievo il testo che risulta nella copia perché è su questa che la parte evocata regola il suo comportamento processuale. — Sent. 18217 del 3-7-2008 (rv. 605016).

• Quando sia convenuta in giudizio una società in accomandita semplice, **l'erronea indicazione delle generalità del socio accomandatario — e la conseguente inesatta indicazione della ragione sociale — non comportano la nullità né della citazione** (tanto in primo grado, quanto in appello), né della notificazione di essa, a meno che il suddetto errore non ingeneri una incertezza assoluta sull'esatta identificazione della società. — Sent. 29864 del 19-12-2008 (rv. 606035).

5. Mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163

• **In materia di procedimento sommario di cognizione**, il mancato avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. nel ricorso introduttivo, applicabile *ex art.* 702bis c.p.c., comporta, ove il convenuto si sia costituito lamentando la mancanza, non la rinnovazione dell'atto, ma il semplice spostamento d'udienza *ex art.* 164, comma 3, c.p.c., così da consentire alla parte di perfezionare la propria difesa senza incorrere in preclusioni e decadenze; ove, peraltro, tale differimento sia attuato mediante la rinnovazione del ricorso e della sua notificazione, si è in presenza di un'attività processuale sovrabbondante, la cui irregolarità formale (nella specie, per essere stato notificato l'atto alle parti personalmente e non al loro difensore costituito) non produce effetti invalidanti in base al principio *utile per inutile non vitatur*. — Sent. 19345 del 29-9-2015 (rv. 637166).

• **In tema di procedimento civile ed in ipotesi di giudizio dinanzi al giudice di pace**, il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall'art. 318 cod. proc. civ., il quale non prevede, tra i suoi requisiti, l'avvertimento al convenuto — previsto per il procedimento dinanzi al tribunale dall'art. 163, terzo comma, n. 7 cod. proc. civ. — che la costituzione oltre il termine di legge produce la decadenza stabilita dall'art. 167 stesso codice. — Sent. 10909 dell'11-7-2003 (rv. 564973).

• Non sussiste nullità dell'atto di appello, allorché esso manchi dell'avvertimento secondo cui l'appellato, in caso di mancata costituzione nel termine, decade dal diritto di proporre l'appello incidentale, in quanto l'art. 342 cod. proc. civ., nel richiamare l'art. 163 cod. proc. civ., non prevede che tale avvertimento, nel giudizio di gravame, debba riferirsi espressamente alla possibilità di proporre appello incidentale, tenuto anche conto che l'atto di appello viene notificato al procuratore della parte, ove costituita, dunque a soggetto professionalmente attrezzato a conoscere le decadenze comminate dalla legge in caso di ritardata costituzione. — Sent. 30603 del 30-12-2011 (rv. 620745).

6. In relazione alla *causa petendi* ed al *petitum*

• In tema di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, l'atto di citazione deve essere caratterizzato da adeguata determinazione dell'oggetto del giudizio, dovendo esso **indicare espressamente tutti gli elementi costitutivi della responsabilità**, con espresso riferimento alla violazione dei doveri legali e statutari, nel rispetto del disposto dell'art. 163, terzo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. Tuttavia, perché sussista la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. è necessario che tali elementi risultino incerti ed inadeguati a tratteggiare l'azione, in quanto l'incertezza non sia marginale o superabile, ma investa l'intero contenuto dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto chiari e non equivoci i fatti allegati dalla curatela fallimentare, sebbene ipotizzati indistintamente in capo a tutti i convenuti, essendo stati specificamente individuati nell'atto di citazione sia i periodi in cui ciascuno aveva ricoperto la carica, sia le condotte, individuali o in concorso, ad essi imputate). — Sent. 28669 del 27-12-2013 (rv. 629695).

• L'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio. Pertanto, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per simile valutazione, che il *petitum* sia **del tutto omesso** o risulti **assolutamente incerto**, ipotesi che non ricorre quando il *petitum* sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, poiché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo. — Sent. 18783 del 28-8-2009.

• **L'onere della determinazione dell'oggetto della domanda** può ritenersi assolto anche in difetto di quantificazione monetaria della pretesa dedotta con l'atto introduttivo del giudizio, purché l'attore provveda ad indicare i relativi titoli dai quali la stessa pretesa trae fondamento (potendo, così, essere quantificata), ponendo, in tal modo, il contenuto nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese; ove, invece, manchi la precisa indicazione dei titoli, esplicitata nell'atto introduttivo o ricavabile dai documenti in esso richiamati e prodotti, il ***petitum* non può ritenersi sufficientemente specificato**, con conseguente nullità dell'atto introduttivo — ai sensi dell'art. 164 c.p.c. — ed inammissibilità della domanda in tal modo proposta. — Sent. 7507 del 4-6-2001.

• La declaratoria di nullità della citazione — nullità che si produce, ex art. 164, comma 4, c.p.c., **solo quando il *petitum* sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incer-**

to — postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, **da un canto**, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, **dall'altro**, che l'oggetto deve risultare «assolutamente» incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, **ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese** (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del *thema decidendum*), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'appuntamento di una precisa linea di difesa). — Sent. 17023 del 12-11-2003 (conf. sent. 3911 del 19-3-2001; sent. 7448 dell'1-6-2001).

• La nullità della citazione **per omessa od incerta determinazione del *petitum*** (art. 164, comma quarto, c.p.c.) — inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto dall'attore, e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita del quale si chiede il riconoscimento — **non sussiste qualora, nell'atto introduttivo del giudizio, non sia stata esattamente quantificata, monetariamente, la pretesa**, se l'attore abbia indicato i titoli dai quali la stessa trae fondamento, permettendo in tal modo al convenuto di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese. L'accertamento sul punto è riservato all'apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione completa, coerente e logicamente congruente. (Nella specie, concernente la revocatoria delle rimesse effettuate sul conto corrente del fallito, la Corte Cass. ha giudicato incensurabile la sentenza impugnata, che aveva escluso la nullità della citazione, ritenendo sufficientemente determinato il *petitum*, in quanto l'attore aveva chiesto la dichiarazione di inefficacia delle rimesse effettuate nel periodo cd. «sospetto», indicando in via orientativa il relativo importo e rinviando la sua esatta determinazione alle risultanze della c.t.u., di cui aveva chiesto l'assunzione). — Sent. 7074 del 5-4-2005.

• Nello stesso giudizio possono essere proposte, in **forma alternativa o subordinata**, due diverse richieste tra loro **incompatibili**, senza che con ciò venga meno l'onere della domanda ed il dovere di chiarezza che l'attore è tenuto ad osservare nelle proprie allegazioni; ne consegue che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accogla una delle domande come sopra proposte, in quanto il rapporto di alternatività e di subordinazione tra esse esistente non esclude che ciascuna di esse rientri nel *petitum*. — Sent. 16876 del 19-7-2010.

• In tema di **notificazione di atti giudiziari nei confronti di convenuto straniero**, laddove l'atto di citazione sia accompagnato dalla traduzione nella lingua del paese in cui la notificazione ha luogo, **la mancanza della copia tradotta di una pagina**, interamente dedicata all'esposizione dei fatti su cui si fonda la domanda, **è causa di nullità**, ai sensi

dell'art. 164 c.p.c. sanabile con la costituzione del convenuto o con l'ordine del giudice di integrazione dell'atto in un termine perentorio. — Sent. 20580 del 4-10-2010 (rv. 614373).

• **La nullità della citazione**, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c., **può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto**, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza. (Nella specie, concernente azione revocatoria delle rimesse effettuate sul conto corrente di società fallita, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ritenuta l'indeterminatezza degli atti a titolo oneroso, nonché di altri atti estintivi di debiti, di cui la curatela attrice chiedeva, in modo del tutto imprecisato, la revoca, ha, invece, giudicato sufficientemente determinati, ai fini dell'individuazione del *petitum*, alcuni pagamenti espressamente riferiti a versamenti effettuati dalla medesima società su un ben identificato conto corrente bancario). — **Sez. Un., sent. 8077 del 22-5-2012** (rv. 622362).

• La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando «l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda», prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della *causa petendi* della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua «ratio» ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. — Sent. 11751 del 15-5-2013 (rv. 626497).

7. In relazione alla procura

• **La procura speciale rilasciata al difensore**, quand'anche a margine o in calce alla citazione, **è negozio autonomo rispetto ad essa**, e non è con questa in rapporto di dipendenza o subordinazione, sì che ove sia nullo l'atto introduttivo del giudizio consegue, necessariamente, la nullità del mandato alle liti. Quest'ultimo, infatti, si pone sovente come *prius temporale* ed è sempre un *prius* logico dell'attività svolta dal difensore tecnico, in ragione del conferimento dello *ius postulandi* che esso attribuisce. (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva dichiarato la nullità dell'atto di citazione e dell'intero giudizio di primo grado e postulato la necessità di un nuovo mandato alle liti, per essere, quello originario, travolto dalla nullità della citazione, ove era stato fisicamente apposto). — Sent. 15498 dell'11-8-2004 (conf. sent. 1935 del 10-2-2003).

• La mancanza della **sottoscrizione del procuratore nella copia notificata** dell'atto introduttivo del giudizio (di primo grado o d'appello) non ne determina la nullità, ma configura solo un **irregolarità formale** (con conseguente inapplicabilità della limitata sanatoria di cui all'art. 164, secondo comma, c.p.c.) sempre che la provenienza di tale copia dal difensore munito di procura, che abbia sottoscritto l'originale, possa desumersi con certezza dagli elementi dell'atto, quali la trascrizione della procura nella copia stessa e

l'indicazione nella relata di notifica della relativa esecuzione ad istanza di quel difensore. — Sent. 2750 del 7-5-1984.

• Ai fini della validità della **procura al difensore da parte di una persona giuridica**, quando nelle premesse dell'atto è fatta menzione del potere rappresentativo dell'ente che sta in giudizio (nella specie con indicazione dell'amministratore delegato), non è necessario che di esso si faccia menzione anche nella procura sottoscritta per lo stesso ente, come pure non produce nullità della procura la mancata indicazione del nominativo della persona che l'ha sottoscritta, ove non ne sia controverso il potere di rappresentanza, né l'illeggibilità della firma, se questa possiede una precisa individualità propria e sia stata autenticata dal difensore. — Sent. 1702 del 17-2-1987.

• Non costituisce causa d'inammissibilità dell'atto d'appello l'indicazione in questo, da parte del difensore, di una procura invalida, **se il difensore sia altresì munito di altra procura valida** (anche per la proposizione dell'appello) rilasciatagli in primo grado, poiché il richiamo della sola procura invalida non indica di per sé la volontà implicita di non avvalersi dell'altra. — Sent. 4384 del 7-4-2000.

• **Il rilascio della procura alle liti**, previsto dall'art. 163, n. 6, c.p.c., applicabile anche nel rito del lavoro ancorché non menzionato dagli artt. 414 e 434 c.p.c., **è presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale** e requisito essenziale dell'atto introduttivo del giudizio. Pertanto la mancanza di detto requisito comporta l'inesistenza giuridica dell'atto, la quale non può ritenersi sanata dal rilascio della procura da parte dell'interessato in un momento successivo al deposito dell'atto stesso, atteso che nel processo del lavoro non trova applicazione la disposizione dell'art. 125, comma secondo, c.p.c. — secondo la quale la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notifica dell'atto di citazione, purché anteriore alla costituzione della parte rappresentata — realizzandosi la costituzione nel giudizio (di primo come di secondo grado) mediante il deposito in cancelleria del ricorso (o, per il convenuto, della memoria difensiva). L'originario difetto di procura non è poi emendabile a norma dell'art. 182 c.p.c., atteso che la regolarizzazione può avere efficacia *ex tunc* solo fatti salvi i diritti anteriormente quesiti, compresi quelli che si ricollegano alla scadenza del termine di costituzione. — Sent. 9596 del 14-7-2001.

• **L'illeggibilità della firma del conferente la procura** alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, **è irrilevante**, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 c.p.c., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità

dell'atto cui accede. — **Sez. Un. sent. 4814 del 7-3-2005** (v. anche sent. 5134 del 9-3-2006, *sub art.* 83, §4.3).

• Il rilascio della procura alle liti da parte di soggetto **privo del potere di rappresentanza** di una persona giuridica **determina l'inesistenza soltanto di tale atto, ma non anche dell'atto di citazione** (del quale la procura non costituisce requisito essenziale), con la conseguenza che quest'ultimo è **idoneo ad introdurre il processo** e ad attivare il potere-dovere del giudice di decidere. Ne deriva ulteriormente che **la sentenza conclusiva del processo è nulla** per carenza di un presupposto necessario ai fini della valida costituzione del processo stesso, **ma non inesistente**, e che essa, per effetto del principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame, è suscettibile di passaggio in giudicato in caso di mancata tempestiva impugnazione nell'ambito dello stesso processo (non essendo esperibili i rimedi dell'*actio* o dell'*exceptio nullitatis*, consentiti soltanto nel caso di inesistenza della sentenza). — **Sent. 3872 del 24-2-2005**.

• **La procura speciale validamente rilasciata a margine od in calce ad un atto di citazione dichiarato nullo, non viene travolta dalla invalidità di tale atto** ma, coerentemente con le esigenze di speditezza del processo civile, conserva una sua specifica identità negoziale ed una sua autonomia logica e giuridica, desumibili anche dalla varietà delle modalità di conferimento indicate nell'art. 82 c.p.c., nonché dal rilievo che, dal mero dato della localizzazione della procura, non può farsi derivare il restringimento degli ampi poteri che con essa la parte conferisce al difensore, estesi al compimento di tutte le attività volte al conseguimento della tutela giudiziaria, e dunque inerenti non solo al compimento degli atti introduttivi ma anche alla conduzione e prosecuzione del giudizio, ivi compresa, ove necessario, la rinnovazione della citazione nell'ipotesi di nullità oltre che la definizione della lite. — **Sent. 10231 del 28-4-2010** (rv. 612782) (*contra* la massima che segue).

• La procura apposta a margine o in calce all'atto di citazione resta travolta dalla nullità dell'atto medesimo, del quale costituisce parte inscindibile per lo stretto collegamento funzionale esistente tra la *vocatio in ius* e la procura speciale apposta a margine o in calce, sicché la rinnovazione della citazione richiede il rilascio da parte dell'attore di un altro mandato al difensore, restando esclusa la possibilità di un mero richiamo al mandato in precedenza conferito. — **Sent. 15879 del 12-7-2006**.

• **Il mancato rilascio di procura alle liti determina l'inesistenza soltanto di tale atto, ma non anche dell'atto di citazione, non costituendone requisito essenziale**, atteso che, come si evince anche dall'art. 163, secondo comma, n. 6, c.p.c., sulla necessità di indicare il nome ed il cognome del procuratore e la procura, se già rilasciata, il difetto non è ricompreso tra quelli elencati nel successivo art. 164 c.p.c., che ne producono la nullità. L'atto di citazione privo della procura della parte è, quindi, idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere dovere del giudice di decidere, con la conseguenza che la sentenza emessa a conclusione del processo introdotto con un atto di citazione viziato per difetto di procura alle liti è nulla, per carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio, ma non inesistente, sicché detta sentenza, pur viziata «come sentenza contenuto», per effetto del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, di cui all'art. 161, primo comma, c.p.c., è suscettibile di passare in cosa giudicata in caso di mancata tem-

pestiva impugnazione nell'ambito dello stesso processo nel quale è stata pronunciata, non essendo esperibili i rimedi dell'*actio* o dell'*exceptio nullitatis*, consentiti solo nel caso di inesistenza della sentenza. — **Sez. Un. sent. 20934 del 12-10-2011** (rv. 619010).

• V. anche giurisprudenza *sub art.* 163, §6.

8. In relazione alla *vocatio in ius*

• Nei **procedimenti che iniziano con ricorso**, le nullità incidenti sulla *vocatio in ius* — come quella conseguente alla fissazione, da parte del giudice, di una udienza di comparizione delle parti in periodo feriale, pur trattandosi di causa urgente *ex art.* 92 ord. giud. (nella specie, il giudizio di ammissibilità della domanda di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, di cui all'art. 274, c.c.) e non sanata per avvenuta costituzione delle parti stesse, non accompagnata da contestazioni in proposito —, mentre si propagano ai successivi atti del procedimento, **non travolgono gli effetti dell'*editio actionis***, ricollegabili al deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito. Ne consegue che, qualora una nullità del tipo suddetto sia fatta valere come mezzo di gravame, il giudice di appello, che ne riconosca la sussistenza, deve, a differenza di quanto consegue ai casi di riscontrata nullità della citazione *ex art.* 164 c.p.c., rimettere le parti davanti al giudice di primo grado, in applicazione di una regola desumibile, per identità di *ratio*, dall'art. 354 primo comma c.p.c. — **Sent. 4227 del 19-4-1991**.

• In tema di nullità della citazione, la mancata, completa indicazione, da parte dell'attore, del giorno dell'udienza di comparizione **con il contestuale invito al convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni** prima dell'udienza ed a comparire dinanzi al giudice designato *ex art.* 168bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporta le decadenze di cui all'art. 167, **implica la nullità della citazione medesima**, non potendosi ritenere sufficiente, all'esito della nuova formulazione del ricordato art. 163 c.p.c., il mero, generico rinvio ai termini di cui all'art. 166, necessario essendo, per converso, al fine di non deprezzare sensibilmente la funzione garantistica della norma, l'esplicita quantificazione di tali termini, onde, per potersi ritenere adempiuto l'onere corrispondente, l'avvertimento dovrà contenere anche la sostanza, se non la forma, dell'invito. — **Sent. 13652 del 22-7-2004**.

• In materia di nullità della citazione, **i vizi riguardanti la *editio actionis* sono rilevabili d'ufficio dal giudice**, né sono sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, essendo questa inidonea a colmare le lacune della citazione stessa; ne consegue che non può farsi applicazione degli artt. 156, terzo comma, e 157 c.p.c. essendo la nullità in questione prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del convenuto. — **Sent. 26662 del 18-12-2007**.

9. In relazione alla sottoscrizione dell'atto

• **La mancanza della sottoscrizione del procuratore nella copia dell'atto notificato alla controparte non comporta nullità dell'atto** quando dagli elementi di questo, e senza necessità di acquisire elementi estranei al contenuto di esso, sia possibile desumerne la provenienza da un procuratore munito di mandato. Tale accertamento può essere compiuto sulla base di elementi quali l'indicazione della procura e la certificazione dell'ufficiale giudiziario, dai quali risulti con certezza che la notificazione dell'atto è stata eseguita su richiesta di quel procuratore e, quindi, la sua pro-

venienza da quel legale. (Nella specie, a sostegno del motivo di ricorso per cassazione relativo al difetto di sottoscrizione, da parte del procuratore, della copia notificata dell'atto di appello si era osservato che era stata omessa anche la trascrizione, su detta copia, della procura a margine; la Suprema Corte ha osservato, sul punto, che la procura alle liti sussisteva sull'originale e che il suo tempestivo rilascio si evinceva dalla menzione della medesima nella nota degli atti depositati in occasione della costituzione in giudizio). — Sent. 10491 del 7-12-1994 (v. anche sent. 20817 del 26-9-2006 *sub art.* 163, §6).

- Il difetto di leggibilità della sottoscrizione apposta in calce alla procura alle liti **non comporta la nullità di quest'ultima in sé**, ma può semmai rilevare sotto il diverso profilo dell'invalidità dell'atto introduttivo del giudizio cui quest'ultima accede. — Sent. 9927 del 24-5-2004.

- **La mancanza della sottoscrizione del difensore** nella citazione o nel ricorso introduttivo del giudizio, a norma dell'art. 125, primo comma, c.p.c., non determina la nullità dell'atto, sottoscritto solo dalla parte non abilitata a stare in giudizio personalmente, **quando la sua provenienza da un difensore provvisto di valido mandato sia desumibile da altri elementi indicati nell'atto stesso**, come il conferimento della procura alle liti, perché in tale caso la sottoscrizione apposta dal difensore per certificare l'autenticità della firma di rilascio, redatta in calce o a margine dell'atto stesso, assolve il duplice scopo di certificare l'autografia del mandato e di sottoscrivere l'atto. — Sent. 22025 del 22-11-2004 (conf. sent. 5711 del 20-6-1996).

10. La sanatoria dei vizi della *vocatio in ius*

- In materia di procedimento civile, l'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., là dove, in ipotesi di nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione o mancanza dell'avvertimento ai sensi dell'art. 163, n. 7, cod. proc. civ., esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisce tali nullità, dovendo in tal caso il giudice fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che **il convenuto, nel costituirsi, si limiti alla sola deduzione della nullità, senza anche svolgere difese e richiedere la fissazione di una nuova udienza, contegno, questo, che integra sanatoria della nullità della citazione**. — Ord. 21910 del 16-10-2014 (rv. 632986).

- In materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163bis cod. proc. civ., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questi, costituendosi, non faccia richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta. Ne consegue che la mancata fissazione della nuova udienza, sollecitata dal convenuto, impedisce alla costituzione di sanare la nullità, a nulla rilevando che questi si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa. — Sent. 21957 del 16-10-2014 (rv. 632671).

- **Il novellato art. 164 c.p.c.** — a mente del quale la citazione è nulla (tra l'altro «se manca» (come nella specie) «l'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163», sicché «se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone

d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione» — **deve essere interpretato nel senso che la sanatoria da esso prevista si realizza con effetto retroattivo**, e non soltanto con efficacia *ex nunc*. — Sent. 13652 del 22-7-2004.

- **La nullità della citazione**, a differenza di quella della sua notificazione, **viene sanata dalla costituzione del convenuto non *ex tunc*, ma *ex nunc***, con salvezza dei diritti anteriormente quesiti, ai sensi dell'art. 164, secondo comma, c.p.c. Pertanto, in caso di nullità dell'atto di appello per insufficienza del termine a comparire, la costituzione dell'appellato, ove avvenuta dopo la scadenza del termine per proporre il gravame, non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e non osta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. — Sent. 7994 dell'1-10-1994 (conf. sent. 1114 del 5-2-1987).

- La nullità della **citazione in riassunzione** in sede di rinvio per **insufficienza del termine a comparire** è sanata dalla costituzione dell'intimato soltanto con effetto *ex nunc* a norma dell'art. 164 c.p.c., con la conseguenza che detta costituzione ove sia avvenuta dopo la scadenza del termine annuale di cui all'art. 392 c.p.c. non osta alla dichiarazione di estinzione del processo a norma dell'art. 393 a seguito della tempestiva proposizione della relativa eccezione. — Sent. 6186 del 27-6-1994 (conf. sent. 139 del 13-1-1987).

- Il principio secondo il quale la costituzione in giudizio della parte intimata, implicando il raggiungimento dello scopo della notificazione, ne sana i vizi, **opera anche nell'ipotesi di incompetenza funzionale dell'ufficiale giudiziario che ha compiuto la notifica**. — Sent. 428 del 19-1-1987 (conf. sent. 5774 del 15-11-1984).

- Poiché lo **scopo della notificazione degli atti di *vocatio in ius* è quello di attuare il principio del contraddittorio**, tale finalità è raggiunta con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, rimanendo conseguentemente sanato con effetto *ex tunc* qualsiasi eventuale vizio della notificazione stessa. — Sent. 4399 del 17-5-1997.

- **La nullità dell'atto introduttivo del giudizio** per violazione dei termini a comparire o per mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 7 della legge 26 novembre 1990, n. 353) è **sanata dalla costituzione del convenuto**, e soltanto se quest'ultimo eccepisce tali vizi il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 164, terzo comma, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 9 della citata legge n. 353 del 1990), a fissare nuova udienza nel rispetto dei termini. — Sent. 3335 del 7-3-2002.

- **La citazione in giudizio nulla, per l'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello previsto dalla legge**, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. (nella specie per il mancato rispetto della sospensione dei termini processuali, prevista dall'art. 6 del d.l. n. 646 del 1994, convertito nella legge n. 22 del 1995), **in mancanza di costituzione del convenuto, e di sanatoria promossa dal giudice di primo grado *ex art.* 164, comma 2, c.p.c., è sanata** — quanto all'ammissibilità della domanda — **dalla interposizione dell'appello da parte del convenuto restato contumace in primo grado**; ma tale sanatoria non esclude l'invalidità del giudizio di primo grado, svoltosi in violazione del contraddittorio, e la conseguente nullità della sentenza. Conseguentemente, il giudice di appello deve dichiararla, ma, non potendo rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli

atti dichiarati nulli, quando possibile e necessario, ai sensi dell'art. 162 c.p.c. — Sent. 9306 dell'8-6-2012 (rv. 623015).

• Nel caso in cui l'atto di citazione in riassunzione in sede di rinvio contenga l'indicazione di un termine a comparire più breve rispetto a quello legale, il giudice del rinvio è tenuto, in assenza di costituzione del convenuto, a rilevare d'ufficio la conseguente nullità e ad assegnare, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., all'attore in riassunzione un termine perentorio per la rinnovazione della citazione, che, se eseguita ritualmente, impedisce ogni decadenza; nell'ipotesi di mancato adempimento della parte onerata, il giudice deve procedere alla cancellazione della causa dal ruolo, alla quale consegue *ipso facto*, in virtù dell'art. 307, comma terzo, cod. proc. civ., l'estinzione del processo (che non si determina, perciò, direttamente per effetto del solo rilievo della nullità dell'atto di riassunzione). — Sent. 7536 del 27-3-2009 (rv. 607312).

11. Sanatoria dei vizi della *edictio actionis*

• Il caso di erronea dichiarazione, da parte del giudice di primo grado, della nullità dell'atto introduttivo del giudizio per difetto della *edictio actionis* non è ricompreso tra le ipotesi, specificate dall'art. 354 cod. proc. civ., di rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice di appello, sicché quest'ultimo è tenuto a trattare la causa nel merito, considerata altresì la mancanza di una garanzia costituzionale del principio del doppio grado di giurisdizione ed atteso il carattere eccezionale, non suscettibile di interpretazione analogica, del potere del giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice. — Sent. 91 dell'8-1-2007 (rv. 593656).

12. Procedimenti speciali

• Nel **procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo**, l'opposizione di cui all'art. 5ter della l. n. 89 del 2001 dà luogo ad un procedimento camerale, sicché il termine assegnato per la notificazione del ricorso non ha carattere perentorio e, laddove quest'ultima risulti omessa o inesistente, il giudice, in difetto di spontanea costituzione del resistente all'udienza fissata nel decreto (che ha valore sanante in applicazione analogica degli artt. 164 e 291 c.p.c.), deve fissare un nuovo termine per la notifica. — Sent. 18113 del 15-9-2015 (rv. 636474).

• Nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il ricorso introduttivo dell'opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto, a norma dell'art. 5ter della legge 24 marzo 2001, n. 89, che richiama espressamente l'art. 125 cod. proc. civ., deve contenere l'indicazione del *petitum* e della *causa petendi*, sicché in caso di omissione o di assoluta incertezza di detti elementi, il ricorso, introduttivo di una fase contenziosa, è nullo e la corte d'appello, rilevata la nullità, è tenuta a concedere all'opponente, ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., un termine perentorio per l'integrazione del ricorso sempreché dette indicazioni fossero contenute nella domanda monitoria originaria. — Sent. 3508 del 23-2-2015 (rv. 634558).

• In tema di opposizione allo stato passivo fallimentare, il giudice, nell'ipotesi di violazione da parte dell'opponente del termine ordinatorio a comparire di trenta giorni previsto dall'art. 99, quinto comma, legge fall., può concedere un nuovo termine, questa volta avente carattere perentorio, entro il quale rinotificare il ricorso, in applicazione analogica della regola della rinnovazione della notifica prevista dall'art. 164 cod. proc. civ. — Ord. 25862 del 9-12-2014 (rv. 633784) (conf. ord. 20396 del 26-9-2014, rv. 632545).

• Con riguardo all'atto di **opposizione avverso l'ordinanza irrogativa di sanzione amministrativa**, di cui all'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, **la mancanza di una compiuta esposizione dei fatti e delle ragioni della domanda**, che venga colmata con i successivi scritti dell'opponente, non spiega effetti invalidanti, tenuto conto che la suddetta lacuna non è inclusa fra le cause di nullità della domanda (artt. 163 e 164 c.p.c.), e che il giudizio pretorile, introdotto da quell'opposizione, obbedisce a criteri di minore rigore formale, anche per la non obbligatorietà della difesa tecnica. — Sent. 5985 del 13-10-1986.

• Il **procedimento di revocazione**, che si instaura con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, è soggetto, in difetto di diversa previsione, alle norme del rito ordinario, anche con riguardo agli effetti della mancanza, in detta citazione, dell'indicazione dell'udienza di comparizione, mentre resta esclusa, pure ove si verifichi quella mancanza, la possibilità di ricorrere al rito camerale, con la conseguente nullità della pronuncia che sia stata adottata con tale ultimo rito. — **Sez. Un. sent. 300 del 16-1-1987.**

• Nel giudizio d'**opposizione avverso ordinanza-ingiunzione** irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, nella disciplina di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706 (richiamante la legge 3 maggio 1967, n. 317), la circostanza che il **ricorso introduttivo**, tempestivamente depositato presso la cancelleria del pretore, sia stato per errore del cancelliere **notificato solo in parte o comunque in termini incompleti**, comporta la nullità dell'atto medesimo, a norma dell'art. 164, primo comma, c.p.c., solo quando si determini assoluta incertezza sui requisiti di cui all'art. 163, nn. 1, 2 e 3 c.p.c. Peraltro, tale eventuale nullità resta sanata dalla costituzione dell'amministrazione opposta, senza che l'efficacia *ex nunc* di questa sanatoria (art. 164 secondo comma c.p.c.) possa influire sulla procedibilità dell'opposizione, da riscontrarsi esclusivamente sulla base della tempestività di quel deposito. — Sent. 637 del 23-1-1987.

• Nelle **controversie agrarie**, soggette *ex lege* al rito del lavoro, la proposizione dell'appello deve ritenersi perfezionata per effetto del tempestivo deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice *ad quem*, con la conseguenza che l'adempimento di tale formalità risulta impeditivo di ogni decadenza, e che la eventuale nullità (od inesistenza) della notificazione del ricorso non è idonea ad incidere sulla validità dell'ormai perfezionata impugnazione. — Sent. 10320 del 21-10-1997 (conf. sent. 968 del 28-1-2000).

• **In relazione al ricorso introduttivo del procedimento di divorzio**, l'art. 4 della legge n. 898 del 1970 (nel testo sostituito dall'art. 8 della legge n. 74 del 1987) **non prevede la necessità dell'avvertimento al convenuto**, prescritto, per il rito ordinario, dall'art. 163, n. 7, c.p.c.; né tale norma può ritenersi estensibile al giudizio di divorzio, caratterizzato da una prima fase non contenziosa dinanzi al presidente del tribunale, in ordine alla quale non sorge necessità alcuna di avvertire controparte circa decadenze in detta fase non configurabili. (Nella specie, l'avvertimento, contenuto nel decreto del presidente del tribunale steso in calce al ricorso, era riferito all'udienza dinanzi al giudice istruttore designando; la S.C., nell'affermare il principio di cui in massima, ha ritenuto infondata la censura del ricorrente, che si doleva dell'inosservanza — non emendabile dal presidente del tribunale, trattandosi di un'attività di parte — dell'obbligo di avvertimento nel ricorso introduttivo dell'attore). — Sent. 11751 del 19-9-2001.

- Nelle controversie in materia di locazione per i giudizi introdotti dopo il 30 aprile 1995, la nullità del ricorso in appello per omissione od incertezza assoluta nell'indicazione dell'appellato, che si determini a causa della morte della parte originaria avvenuta prima della proposizione del gravame (ed in specie, già nel corso del giudizio di primo grado, ma non dichiarata dal procuratore costituito) è sanabile, con effetto *ex tunc*, mediante l'esecuzione dell'ordine di rinnovo della notificazione del ricorso agli eredi dell'originaria controparte, entro il termine perentorio fissato dal giudice di appello, ovvero a seguito della costituzione nel giudizio di appello degli eredi del defunto appellato, operando la sanatoria di cui all'art. 164, comma secondo e terzo, cod. proc. civ., che è norma estensibile al rito del lavoro, nonché, con riferimento all'art. 414 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 447 bis cod. proc. civ., alle controversie in materia di locazione. — Sent. 11136 del 10-5-2013 (rv. 626711).

- Nell'ambito del **procedimento prefallimentare**, deve ritenersi consentita, in applicazione dell'art. 164, comma 3, c.p.c. ed in assenza di una previsione contraria o incompatibile dettata dalla disciplina speciale, la fissazione di una nuova udienza dopo la comparizione del debitore, il quale lamenti il mancato rispetto del termine di comparizione di cui all'art. 15, comma 3, l.fall. — Sent. 26945 del 23-12-2016 (rv. 642880).

13. Nel giudizio tributario

- In tema di contenzioso tributario, nel giudizio di rinvio, ai sensi degli artt. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, 125 disp. att. c.p.c., 392 e 394 c.p.c., l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale volto a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, ricollocando le parti nella posizione che già avevano, sicché le sue carenze possono sicuramente essere colmate grazie all'istituto della sanatoria, sia pure con effetto *ex nunc*. — Sent. 20166 del 7-10-2016 (rv. 641299).

- **In tema di contenzioso tributario**, il ricorso per cassazione del contribuente avverso la decisione emessa in grado di appello dalla Commissione Tributaria Regionale è **inammissibile se proposto e notificato all'Ufficio finanziario periferico** che ha proceduto all'accertamento — nella specie all'Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette — **dovento invece essere proposto a pena di inammissibilità nei confronti del Ministero delle Finanze** ed allo stesso notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato. Né possono riconnettersi effetti sananti alla costituzione in giudizio dell'Amministrazione delle finanze, perché, nel caso, il vizio dell'impugnazione deriva dall'errata individuazione della parte (Ufficio anziché Ministero), priva di soggettività esterna per quanto attiene al giudizio di cassazione e non riguarda la sola notificazione. Va al riguardo sottolineato che mentre per l'atto di appello possono distinguersi requisiti formali, richiesti a pena di inammissibilità e requisiti previsti a pena di nullità, per il ricorso per cassazione il legislatore ha scelto, realizzando una notevole semplificazione, di richiedere tutti i requisiti di forma necessari a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio. — Sent. 8714 del 26-6-2001.

14. Il rito del lavoro

- **Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso** introdotto, non sanabile con la costituzione del convenuto, per effetto dell'omessa determinazione dell'oggetto della domanda e della mancata esposizione del fatto giuridico costituti-

vo del diritto fatto valere, **deve essere riscontrata in termini non meramente formali**, e, pertanto, va esclusa quando il ricorso medesimo, pur in difetto di una precisa enunciazione del *petitum* e della *causa petendi*, consenta di identificare senza incertezze l'uno e l'altra, alla stregua dell'esame complessivo del suo contenuto. — **Sez. Un. sent. 5537 del 29-10-1984** (conf. sent. 6619 del 30-7-1987).

- Nel rito del lavoro, applicabile alle **controversie in materia di locazione** per il rilascio dell'immobile locato ai sensi dell'art. 46 della legge 27 luglio 1978, n. 392, l'**omesso rispetto del termine di comparizione** fissato dal quinto comma dell'art. 415 c.p.c. fra la data di notificazione al convenuto del ricorso e del decreto e quella dell'udienza di discussione, incide sull'integrità del contraddittorio e determina la nullità del ricorso e degli atti successivi che ne sono dipendenti, secondo i principi generali stabiliti dagli artt. 164, primo comma, e 159 c.p.c., a meno che l'intimato non sani tale nullità con la propria costituzione e salvo al giudice, in mancanza di costituzione dell'intimato, di provvedere, su istanza di parte e d'ufficio, a fissare altra udienza di discussione e disporre la rinnovazione della notifica del ricorso e del nuovo decreto, in applicazione del principio generale sancito dal primo comma dell'art. 162 c.p.c. In assenza di tali avvenienze l'illegittima costituzione del contraddittorio, viziando tutto il procedimento, comporta la nullità della sentenza, la cui deduzione nel giudizio d'appello, in mancanza del provvedimento del giudice d'appello di rinvio delle parti davanti al giudice di primo grado, può essere rinnovata in sede di legittimità, con la conseguente cassazione delle sentenze di primo e secondo grado e la rimessione della causa al primo giudice. — Sent. 5495 del 26-10-1984.

- **Nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda ed insufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto addotti a sostegno della stessa (art. 414, nn. 3 e 4 c.p.c.), è sanabile ex art. 164, comma quinto, c.p.c., norma estensibile anche all'anzidetto rito.** Ne consegue che, ove il giudice abbia omesso di fissare un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda e il convenuto non abbia tempestivamente eccepito il vizio dell'atto *ex art.* 157 c.p.c., deve ritenersi intervenuta la sanatoria della nullità del ricorso per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Nella specie, relativa ad una domanda di accertamento della qualifica superiore e di condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha rilevato che il giudice di appello aveva dichiarato, erroneamente, la nullità del ricorso introduttivo per indeterminazione del *petitum* senza considerare che il giudice di primo grado, con l'accoglimento della pretesa, aveva già escluso la carenza degli elementi di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c.). — Sent. 4557 del 25-2-2009 (rv. 606741).

- Nel rito del lavoro il ricorrente deve — analogamente a quanto stabilito per il giudizio ordinario dal disposto dell'art. 163, n. 4, c.p.c. — indicare *ex art.* 414, n. 4 c.p.c. nel ricorso introduttivo della lite gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda. In caso di mancata specificazione ne consegue la **nullità del ricorso, da ritenersi però sanabile ex art. 164, comma quinto, c.p.c. (norma estensibile anche al processo del lavoro)**. Corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice, per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda, e la non tempestiva eccezione di nullità da

parte del convenuto ex art. 157 c.p.c., del vizio dell'atto, comprovano l'avvenuta sanatoria della nullità del ricorso dovendosi ritenere raggiunto lo scopo ex art. 156, comma secondo, c.p.c. La sanatoria del ricorso non vale, tuttavia, a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati né specificati in ricorso, sicché il convenuto può eccepire, in ogni tempo e in ogni grado del giudizio, il mancato rispetto da parte dell'attore della norma codicistica sull'onere della prova, in quanto la decadenza dalle prove riguarda non solo il convenuto (art. 416, terzo comma, c.p.c.), ma anche l'attore (art. 414, n.5, c.p.c.), dovendo ambedue le parti, in una situazione di istituzionale parità, esternare sin dall'inizio tutto ciò che attiene alla loro difesa e specificare il materiale posto a base delle reciproche istanze, alla stregua dell'interpretazione accolta da Corte Cost. 14 gennaio 1977, n. 13. — **Sez. Un. sent. 11353 del 17-6-2004** (rv. 574222).

15. Irrilevanza della inosservanza degli obblighi fiscali

• Ai fini della corretta indicazione delle parti, richiesta dall'art. 366, n. 1, c.p.c., a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, non è prevista l'indicazione della residenza della persona fisica o della sede della società, né, tantomeno, l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA della parte

in causa, **indicazioni** queste ultime **richieste** in sede di **processo tributario**, la cui disciplina speciale **non è applicabile nel processo civile ordinario**. — Sent. 7700 del 29-3-2007.

• La previsione contenuta nell'art. 125, primo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 4, comma 8, lettera a), del d.l. 29 dicembre 2009 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24, secondo la quale «il difensore indica il proprio codice fiscale», non è causa di nullità del ricorso, non essendo, tale conseguenza, espressamente comminata dalla legge, e non potendo ritenersi che siffatta omissione integri la mancanza di uno dei requisiti formali indispensabili all'atto per il raggiungimento dello scopo cui è preposto. — Ord. 24717 del 23-11-2011 (rv. 619675).

• **L'omessa indicazione del codice fiscale non può tradursi in una ipotesi di nullità**. Il codice fiscale, infatti, ha la precipua funzione di identificare in modo univoco a fini fiscali le persone residenti sul territorio italiano e non affrisce ai rapporti tra le parti o tra il giudice e le parti ma alla relazione tra queste ultime e l'amministrazione finanziaria, cosicché la violazione di una norma che disciplina un rapporto estraneo al processo non può riverberare i suoi effetti sul procedimento. — Trib. Napoli, sez. lavoro 12-4-2011.

165 Costituzione dell'attore. (1) (2) — L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163bis, deve costituirsi in giudizio [171, 290, 307] a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge [82, 86], depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione [168, 163 n. 5; att. 71, 74]. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio [c.c. 43 ss.] nel comune ove ha sede il tribunale [170] (3).

Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.

(1) Art. così sostituito ex l. 14-7-1950, n. 581.

(2) Cfr. artt. 14 e 15, d.m. 21-2-2011, n. 44 *Regole tecniche per le informazioni e le comunicazioni*.

(3) Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore (20-1-2012) della l. 29-12-2011, n. 218, il comma 1 del presente articolo si interpreta nel senso che «la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163bis, primo comma, del medesimo codice», ex art. 2, l. 218/2011 cit.

GIURISPRUDENZA

1. I termini. - 2. La nota di iscrizione a ruolo. - 3. Il deposito dei documenti. - 4. I procedimenti speciali. - 5. Nei procedimenti di ingiunzione.

1. I termini

• Qualora nel giudizio di primo grado **l'attore** si sia costituito **oltre il termine fissato dall'art. 165, primo comma**, c.p.c. senza che il convenuto si sia costituito, va disposta la **cancellazione della causa dal ruolo** (con l'onere della sua riassunzione entro l'anno dal relativo provvedimento) e non la prosecuzione del giudizio nella contumacia del convenuto, derivandone in tal caso una lesione del diritto di difesa del convenuto stesso, il quale viene illegittimamente coinvolto nel processo, per cui è imposta a sua tutela la cancellazione dal ruolo. Tale vizio del procedimento, ove denunciato al giudice d'appello, **comporta il rinvio della causa al primo giudice**, ricorrendo una situazione sostanzialmente simile a quelle previste dall'art. 354 c.p.c., in presenza dell'identica *ratio*, costituita dall'esigenza di salvaguardare la difesa della parte fin dal primo grado del giudizio. — Sent. 1928 del 9-3-1990 (*contra* sent. 4525 del 14-4-1992; v. anche *sub* art. 171, §2).

• Qualora, rimasto contumace il convenuto, l'attore si sia **costituito oltre il termine prescrittogli a norma dell'art. 165 c.p.c.** senza che il giudice di primo grado abbia provveduto alla pronuncia del provvedimento di **cancellazione della causa dal ruolo**, tale provvedimento **deve essere emesso dal giudice di appello** — cui si sia rivolto il (contumace) convenuto dolendosi per l'anzidetta sua omissione — senza che detto giudice possa limitarsi alla sola declaratoria della nullità degli atti processuali successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, **non essendovi alcuna necessità di rinviare la causa a norma degli artt. 353 e 354 c.p.c.** bensì competendo a chi ne ha interesse di riassumere la causa davanti al giudice di primo grado nel termine di un anno dalla detta pronuncia di cancellazione. — Sent. 4525 del 14-4-1992 (*contra* sent. 1928 del 9-3-1990; v. anche *sub* art. 171, §2).

• La **distinzione dei momenti di perfezionamento della notifica per il notificante e il destinatario dell'atto**, risul-